

XXI.

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedi* — Seguito della discussione generale del progetto di legge: « Creazione di un nuovo titolo consolidato 3 e mezzo per cento e provvedimenti per i debiti redimibili » (N. 23) — *Discorsi del senatore Mezzanotte, relatore, e del ministro del tesoro* — Chiusura della discussione generale — Approvazione, senza discussione, dei 13 articoli del progetto — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione del progetto di legge: « Ruoli organici del personale delle dogane e dei laboratori chimici delle gabelle » (N. 31) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione della Convenzione per il pareggiamento dell'Università di Sassari alle altre indicate nell'art. 2, lett. A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 » (N. 45) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione della Convenzione per il pareggiamento dell'Università di Cagliari alle altre indicate nell'art. 2, lett. A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 » (N. 46) — Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 32) — Non ha luogo discussione generale; senza discussione si approvano i primi 34 capitoli — Al cap. 35 fanno osservazioni i senatori Lucchini Giovanni ed Astengo, ai quali risponde il ministro delle finanze — Si approvano il capitolo 35 ed i successivi fino al 248, ultimo del bilancio ed i riassunti per titoli e per categorie — L'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di un progetto di legge.

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri del tesoro, delle finanze, e di grazia, giustizia e dei culti.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo: il senatore Pasolini-Zanelli di quattro giorni per motivi di famiglia, e il senatore De Angelis di venti giorni per causa di pubblico servizio.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intenderanno accordati.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Creazione di un nuovo titolo consolidato 3 e mezzo per cento e provvedimenti per i debiti redimibili » (N. 23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del progetto di legge: « Creazione di un nuovo titolo consolidato 3 e mezzo per cento e provvedimenti per i debiti redimibili ».

Ha facoltà di parlare il signor relatore.

MEZZANOTTE, relatore. Signori senatori. L'elevata discussione con la quale valorosi nostri colleghi, quali i senatori Vacchelli, Pisa e Rossi, hanno trattato i precipui argomenti che si riannodano a questo disegno di legge, ha agevolato l'ufficio del relatore; imperocchè ne

è risultato che il concetto informatore del disegno e le sue più rilevanti disposizioni, lungi dal suscitare opposizione, hanno incontrato adesione unanime; e se alcuna obiezione si è sollevata, essa si riferisce piuttosto ad alcune modalità dell'attuazione, o a concetti intesi ad affrettarla o a renderla più proficua. Onde io posso limitarmi a riassumere in brevi parole il pensiero della Commissione di finanze e dare gli schiarimenti che sono necessari per quelle obiezioni le quali toccano direttamente il merito del disegno in esame.

Come già fu detto, e come la discussione seguita in quest'aula ha riaffermato, il disegno in discussione può dividersi in due parti, una semplice, non controversa, l'altra complessa, meritevole di più attento studio, offrente campo al sollevarsi di rilevanti questioni, come rilevanti sono state quelle sollevate in quest'aula. Scopo diretto, immediato del disegno in esame è quello di sostituire ad uno strumento, che non più risponde ai suoi fini, altro più adatto alle condizioni presenti.

La rendita consolidata 4 50 % pagabile soltanto all'interno, non più inconvertibile, e pervenuta ad eccessiva altezza di quotazione, non può esser più lo strumento di credito dello Stato.

Un altro titolo, fruttifero d'interesse che più si approssima all'interesse corrente, di indole internazionale, perchè si possa espandere nel mercato, non convertibile fino ad un certo tempo, potrà raggiungere quei fini ai quali l'altro si è dimostrato inadatto.

Su ciò nessun dubbio. La Camera dei deputati è stata d'accordo; d'accordo la Commissione di finanza; in quest'aula non si è sollevato obiezione di sorta. Ma (e questa è la parte che determina alcun dissenso) sostituito il nuovo strumento all'antico, esso deve essere adibito a tutti gli usi ai quali era adibito l'altro?

Certamente esso dovrà essere adibito all'estinzione dei buoni a lunga scadenza e dei certificati trentennali: ma dovrà esso servire come l'altro alla trasformazione dei debiti redimibili?

Occorrerà insistere in questo concetto, modificarlo, abbandonarlo?

Il disegno in esame riduce l'estinzione del consolidamento dei redditi redimibili, profitando delle migliorate condizioni della finanza; e la trasformazione ridotta coordina ai fini del nuovo strumento di credito.

Di 72 milioni che rappresentano l'ammontare di tutto il debito redimibile, 42 circa si trasformano, e gli altri 30 rimangono nelle condizioni attuali; di modo che se ne continua il rimborso con le rate stabilite.

I titoli che si addicono a trasformazione sono titoli omogenei, tutti ferroviari dello stesso valore nominale d'interesse (3 per cento) e di capitale (500 lire, meno uno che l'ha di 420); tutti internazionali; e se ne sono esclusi i titoli pagabili soltanto all'interno, ciò che per altri motivi non avrebbe desiderato il senatore Vacchelli, ragione ne è stata il non volere accrescere la quantità degli interessi da pagarsi in oro o con l'aggio.

Ora vi sono vantaggi in questo sistema, e sono essi rilevanti o di poco rilievo, o addirittura di nessun momento come m'è parso di sentire affermare in quest'aula? Primo vantaggio sostanziale del sistema proposto è quello di arrestarsi nella via del consolidamento dei debiti redimibili. Simigliante consolidamento si risolve nel sacrificare l'avvenire alle esigenze del presente. Onde quando, come nel presente periodo, non si è più stretti dall'urgenza, è dovere di previdenza di limitare, per quanto sia possibile, il consolidamento dei titoli redimibili. E con le proposte che abbiamo dinanzi i tre settimi dell'intero ammontare dei debiti redimibili rimangono nelle condizioni attuali. Anzi nel pensiero del ministro proponente anche gli altri quattro settimi conservano il carattere di redimibilità, mutando solo il mezzo del rimborso, che, invece d'operarsi per mezzo d'annualità costanti, si opera mediante una cassa d'ammortamento, alimentata dall'avanzo di bilancio prodotto dalla differenza tra le somme oggi impostate pel servizio dei debiti redimibili e quelle minori da impostarsi pel servizio del consolidato corrispondente.

Qui, per non tornare in seguito su questo argomento, e per prevenire ad un tempo una obiezione, dirò esser vero che la Commissione, come ricordò il mio amico senatore Pisa, ha dimostrata scarsa fede in queste Casse d'ammortamento, che debbono operare a lunga scadenza, ma ciò non toglie che il ministro del tesoro non abbia rinunziato a quell'avanzo del bilancio; e che questo non si destini a sostenere alcuna spesa.

Si dubita della resistenza da doversi opporre

agli assalti che verranno diretti su quel fondo per circa un secolo, durante il quale sorgeranno degli eventi innanzi ai quali sarà forse impossibile di non profittare di quella riserva, messa da canto; ma è certo che di quel fondo non si dispone per ora; e quindi anche quei quattro settimi conservano un certo carattere di redimibilità.

Ciò detto, proseguendo nella enumerazione dei vantaggi derivanti dal sistema proposto, è da notare l'utilità di sottrarre al mercato titoli ingombranti, incomodi, perchè vi si deve calcolare le tasse di circolazione, e i titoli che si negoziano debbano aver valore chiaro, limpido; titoli, che recano allo Stato lo svantaggio del rimborso al valore nominale, e che d'altronde non si prestano a conversione.

Infine col sistema proposto, senza pregiudicare l'avvenire, si fornisce una discreta base alle insinuazioni di quel titolo sul mercato. Senza ciò o si dovrebbe ricorrere ad emissioni nuove che vulnererebbero il nostro credito, oppure ci dovremmo contentare degli 83 milioni dei buoni a lunga scadenza e dei certificati trentennali. E questa insinuazione, come hanno osservato gli oratori che mi hanno preceduto, occorre non soltanto per fini odierni, ma anche per le speranze future della conversione del consolidato. A questo riguardo io ripeterò il convincimento della Commissione di finanze che alla conversione si proceda con mezzi naturali e non artificiali. Sono note le disillusioni e i danni toccati alle altre nazioni quando hanno voluto forzare la situazione. Ma d'altra parte è dovere del Governo di porsi in grado di profittare degli eventi favorevoli, e, quel che è più, di comprendere quale sia il momento opportuno di agire.

Ora l'indice di cotesta convenienza sarà il modo col quale il nuovo titolo sarà accolto sul mercato d'onde la necessità di dare a questo titolo una discreta base di espansione. Ora tutti questi fini che si raggiungono col sistema proposto, occorre tenerli presenti nel loro insieme e non dimenticarne uno quando si ragiona dell'altro.

Or, posto l'interesse dello Stato a raggiungere questo insieme di utilità quali debbono essere le condizioni da offrire ai portatori, perchè ineriscano dal canto loro? In via di massima non sarebbe malagevole determinare

queste condizioni. Esse dovrebbero essere tali che rappresentando il minore sacrificio per parte dello Stato, abbiano la forza di indurre i portatori ad acconsentire alla trasformazione.

In pratica è un po' difficile determinare, e per legge, il giusto segno oltre il quale non convenga spingersi; ed in questi casi il legislatore suole assegnare al potere esecutivo una certa sfera d'azione, nella quale questo muovendosi, può raggiungere il segno conveniente. Nel caso nostro siccome si tratta di obbligazioni il cui valore è mutabile, come si potrebbe fare a stabilire un prezzo determinato oltre il quale non si dovrebbe andare?

Fermiamoci un po' sulle obbligazioni ferroviarie dell'85, su cui il senatore Vacchelli ha richiamato specialmente l'attenzione del Senato, e giustamente, perchè nel gruppo dei sei titoli essi rappresentano un capitale di 1,120,000,000 mentre gli altri cinque, messi insieme, non rappresentano che 270,000,000. Che cosa si offre ai portatori di obbligazioni ferroviarie del 1885 e che occorrerebbe offrire? Si offre un premio, il quale nel suo limite massimo raggiunge 15 centesimi di rendita per ogni 100 lire di rendita trasformata (poi parleremo del premio eccezionale dei 20 centesimi), il che vuol dire che per ogni obbligazione si corrisponde una rendita maggiore di 90 centesimi.

Su queste cifre siamo tutti d'accordo, ed io posso ometterne la facile dimostrazione. Or che deve rappresentare questa somma di 90 centesimi? Innanzi tutto, il corrispettivo della perdita che fanno i portatori, e la perdita che fanno è rappresentata dalla differenza fra il valore corrente dell'obbligazione ed il valore nominale nella cui misura hanno diritto al rimborso.

Ora questa differenza è variabile, poichè se le obbligazioni sono quotate a 300 quando il portatore si decide alla trasformazione, la sua perdita è rappresentata da 200; se sono quotate a 350, la perdita del portatore sarà rappresentata da 150. Come si può stabilire un compenso unico e determinato?

E questo spiega la differenza fra i calcoli che ha fatto il senatore Vacchelli e quelli che ha fatto il Ministero, che a parer mio sono tutti esatti secondo l'epoca alla quale si riferiscono.

Difatti quando le obbligazioni dell'85 nel novembre 1901 erano quotate a 313, ed allora fu

presentato il disegno di legge, il coefficiente di rimborso equivaleva a circa una lira.

Oggi, che le obbligazioni hanno raggiunto il prezzo di 347, la perdita del portatore essendo minore, il coefficiente deve essere anch'esso minore, e quindi ha ragione il senatore Vacchelli quando dice che oggi non è più una lira il corrispettivo della perdita che fa il portatore, ma varia fra 70 e 80 centesimi.

Ma vi ha di più. Se si offrisse soltanto il corrispettivo della perdita, il portatore non avrebbe nessun interesse ad uscire dalle condizioni presenti. Se lo Stato desidera che la trasformazione si compia, occorre che offra qualche cosa di più della sola media del rimborso, e soltanto quel di più costituisce il premio che può indurre il portatore a trasformare il titolo, ed a rinunciare alle attrattive dell'alea di un prossimo rimborso.

Ora, se si ponga mente alle fluttuazioni del mercato, al premio che occorre offrire al portatore ed alla utilità di dare una certa elasticità ai poteri del Governo, si vedrà che il limite massimo di 90 centesimi non è esagerato.

Si dice ancora: perchè quando le obbligazioni hanno caratteri differenti, specialmente pel termine dell'estinzione, si dà lo stesso premio a tutte; ed, anzi, perchè alle obbligazioni ferroviarie del 1885, che hanno un termine di estinzione più lontano, si dà un premio eccezionale di 20 centesimi? A prescindere da quello che ho già detto, ossia dal carattere delle facoltà concesse al potere esecutivo, la cui elasticità permette che si possa provvedere a tutti i casi, bisogna tener presente che non siamo in tema di trasformazione forzata. Se si trattasse di trasformazione forzata, basterebbe dare a ciascuno quel che gli compete; ma, trattandosi di trasformazione volontaria, vi è un altro coefficiente da considerare, cioè l'interesse di una delle parti contraenti di aver piuttosto l'una cosa che l'altra.

Ed è naturale che, siccome le obbligazioni ferroviarie rappresentano il nodo della questione, nella formazione del maggior premio concorra anche il coefficiente del maggiore interesse dello Stato.

Ad ogni modo, come è detto nella relazione, la Commissione di finanza si unisce alle raccomandazioni del senatore Vacchelli e degli altri oratori, ed esprime piena fiducia che l'onore-

vole ministro vorrà usare delle facoltà concessegli con quello accorgimento che gli è proprio.

Io credo così di avere alla meglio espresso in riassunto il pensiero della Commissione di finanza; quindi pongo termine al mio dire, ringraziando il Senato della benevola attenzione; e facendomi lecito di esortarlo ancora una volta a concedere favorevole suffragio a questo disegno di legge, che è uno dei pochi che, mentre provvede a necessità presenti, non pregiudica le utilità avvenire, anzi le prepara e le agevola. (*Bene, approvazioni*).

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Signori senatori! La relazione chiara, sobria, ma completa della Commissione permanente di finanze aveva già messo il Senato in grado di conoscere le varie ragioni che giustificano la proposta fatta dal Governo di creare un nuovo titolo per il nostro debito pubblico.

I discorsi dotti e facondi pronunciati nella tornata di sabato dagli onorevoli senatori Vacchelli, Pisa, Rossi Luigi, e il discorso illustrativo pronunciato testè dall'onorevole relatore della Commissione hanno ancor più chiarito questa proposta con un esame diffuso ed esauriente.

Parmi ormai generale il consenso nel riconoscere la convenienza di sospendere l'emissione del titolo 450 per cento e la necessità di sostituirvi un titolo a saggio diverso e minore, meglio rispondente alle migliorate condizioni finanziarie nostre ed in giusta proporzione col valore medio dei capitali.

Del pari parmi accettato concordemente che il nuovo titolo debba essere internazionale e circondato da guarentigie di invariabilità d'interesse per un certo periodo d'anni, affinchè possa servire non solo ai limitati fini del presente, ma eziandio alle più larghe e più importanti esigenze di un avvenire, cui tutti noi rivolgiamo il pensiero nostro. Salvo le misure, mi pare anche accettato generalmente il concetto che questo nuovo titolo possa servire alla conversione di alcuni dei nostri titoli redimibili, specie del debito ferroviario 3 per cento.

Questa concordia mi suggerisce di non tediarlo inutilmente il Senato con la mia parola sempre fredda e disadorna, poichè male io potrei

ripetere, per una difesa ormai inutile, quello che brillantemente hanno espresso gli altri oratori.

Mi limiterò pertanto ad esaminare alcuni dei dubbi e delle considerazioni che vennero manifestate al Senato, affine di dissipare ogni motivo di esitanza e di inquietudine.

Il Senato mi vorrà perdonare se l'aridità della materia e la necessità di entrare in particolari piuttosto minuziosi, renderanno il mio dire alquanto monotono e pesante.

Il senatore Vacchelli, pur accettando il disegno di legge nel suo fine principale, ha sollevato parecchie obiezioni, che acquistano maggiore autorità dalla competenza finanziaria che giustamente in lui è riconosciuta e dal fatto di avermi preceduto con onore su questo seggio. Io devo chieder licenza di difendere e di spiegare l'opera mia.

Il senatore Vacchelli ha rilevato che le facilitazioni ed i premi proposti per tramutare vari debiti redimibili nel nuovo titolo non sono giustamente proporzionati.

Coordinando la misura del premio alla vita probabile delle varie obbligazioni, egli è arrivato a concludere che per quelle delle ferrovie Livornesi e della ferrovia Vittorio Emanuele, il premio avrebbe dovuto essere di molto maggiore, e se non erro parmi che l'abbia indicato in centesimi 81 per le prime, in centesimi 79 per le seconde.

Quanto alle obbligazioni ferroviarie 3 %, seguendo sempre il concetto della vita probabile di questi debiti, egli ritiene invece che il massimo premio, che sarebbe autorizzato col disegno di legge, eccede la giusta misura nella proporzione, se ho bene afferrato la sua parola, di 34 centesimi.

È questa l'obiezione più grave che si possa sollevare contro il disegno di legge, ed io quindi mi affretto ad esaminarla.

Nella questione dei premi da attribuirsi per la conversione di debiti redimibili, il cui valore di emissione sia stato di molto inferiore al valore nominale, e che si debbano rimborsare con un premio rilevante in capitale, la difficoltà nel trovarsi d'accordo dipende dalla difficoltà di potere accertare il valore vero di detto premio di rimborso, al momento in cui si fa la conversione.

Nella valutazione di tal premio le divergenze fra gli uomini d'affari sono molto rilevanti e

noi ne abbiamo avuto un esempio anche in quest'Aula nei discorsi degli onorevoli senatori Vacchelli e Pisa.

Mentre il senatore Vacchelli ritiene che la rendita a darsi in 3 50 %, in luogo della obbligazione, debba esser di L. 12 30, il senatore Pisa ha elevato la rendita stessa a L. 13 04, con un distacco quindi nientemeno che di 74 centesimi.

Coloro che istituiscono siffatti calcoli con criteri aritmetici, cioè, scontando tutte le annualità nette avvenire a cui hanno diritto le obbligazioni 3 %; e riportandole al momento attuale, trovano che il valore presente dell'obbligazione ferroviaria 3 % deve ritenersi nella cifra capitale di 362 lire e 71 centesimi.

Deducendo da questo importo il capitale che corrisponde alla rendita netta attuale delle obbligazioni di lire 11 63, cioè lire 332 28, si avrebbe che il valore residuo, in corrispondenza del premio di sorteggio, sarebbe rappresentato da lire 30, 43.

Questa somma valutata al 3 50 corrisponde a lire 1 06 di rendita.

Di tal maniera, stando ai calcoli matematici, la rendita 3 50 da darsi in cambio della obbligazione ferroviaria, sarebbe rappresentata da queste due cifre, 11 63 più 1 06, totale L. 12 69, ossia, con lieve differenza, quella rendita che il disegno di legge proporrebbe mediante il premio massimo di cent. 20.

Nel fissare il limite massimo dei premi, non potevo allontanarmi da questi risultati che sono a base scientifica: del pari non potevo nemmeno dimenticare gl'insegnamenti della esperienza.

La conversione delle obbligazioni ferroviarie fu già tentata altre volte e cioè colla legge del 1895, colla quale si convertivano le obbligazioni ferroviarie in rendita 4,50 per cento netto.

Con detta legge si facultizzava il tesoro ad accordare un premio massimo di 25 centesimi, per effetto del quale la rendita da darsi in cambio dell'obbligazione saliva a L. 12 66 e 6.

Ebbene quella legge ebbe scarsissimi effetti. Astraendo dalle operazioni fatte con la Cassa depositi e prestiti, delle quali non si può tener conto, mentre sono affari combinati in famiglia, il quantitativo delle obbligazioni ferroviarie che venne presentato alla conversione non rappresenta che un capitale di 52 milioni

e un terzo, importo, come vede il Senato, affatto inconcludente di fronte ad un blocco di capitale di un miliardo e 200 milioni.

E noto che in tutte le operazioni venne sempre accordato il premio massimo dei 25 centesimi.

L'onorevole senatore Vacchelli ha però fatta in proposito un'osservazione.

Egli disse: ma allora si dava rendita 4 e 50 per cento mentre oggi voi date rendita 3 e 50 per cento e per conseguenza il debito capitale che contrae lo Stato sarà maggiore colle proposte attuali in confronto di quello che si contraeva con la legge del 1895.

Questo è esatto.

Ma nelle conversioni dei debiti della specie l'obbiettivo principale è quello di diminuire l'onere dello Stato per il pagamento degli interessi, non può esser l'altro di diminuire il debito capitale. Evidentemente convertendo a saggio minore ed a parità di rendita, un debito contratto a saggio più elevato, l'importo del capitale non può essere che maggiore.

Fu probabilmente per gli scarsi effetti ottenuti con la legge del 1895 che, allorquando, per ripetere il tentativo della conversione del debito ferroviario, vennero presentati altri progetti di legge, venne accresciuta la misura del premio, e cioè la si portò da 12 66 a 12 75 mediante i progetti di legge degli onorevoli Luzzatti e Rubini.

Ad ogni modo mi affretto a notare che i premi indicati nel progetto di legge non sono tassativi, bensì puramente e semplicemente facoltativi.

Certo, se si vuol raggiungere uno scopo, bisogna agire con mezzi adeguati.

Tra detti mezzi dovrà trovarsi pur quello, che serva a paralizzare nei portatori delle obbligazioni quell'allettamento quasi irresistibile, che è prodotto dall'alea di ottenere in periodo breve di tempo il rimborso a mezzo di sorteggio.

Avviene per i portatori del debito ferroviario quello che si verifica per i giuocatori del lotto, i quali, noi sappiamo, perdono annualmente decine e decine di milioni confidando nella loro buona fortuna; nella stessa fiducia vivono tutti o quasi i portatori delle obbligazioni ferroviarie.

Nella relazione, che ebbi l'onore di presentare all'altro ramo del Parlamento, indicai già che ai corsi di borsa d'allora, poteva aversi

scarsa fiducia che i premi contemplati dal disegno di legge potessero dar luogo alla conversione delle obbligazioni Livornesi e della ferrovia Vittorio Emanuele.

Ma, secondo me, sarebbe stato imprudente l'introdurre nel disegno stesso quei premi troppo elevati, che sarebbero stati proporzionali in quel momento.

Ho quindi preferito rimettermi all'attesa di quei movimenti, che si verificano nei mercati di borsa con andamento talvolta capriccioso, talvolta impreveduto.

Veda, per esempio, l'onorevole Vacchelli: la conversione delle obbligazioni Livornesi che sei mesi addietro non sarebbe stata possibile, lo è oggi, ed in condizioni di discreto guadagno.

Calcolando il valore odierno secco di borsa di quelle obbligazioni, col premio di 15 centesimi (poichè per queste è accordato il solo premio massimo di 15 centesimi), il portatore può presentarle alla conversione ricevendo in cambio il nuovo titolo tre e mezzo per cento ad un prezzo all'incirca di 94 punti e mezzo; prezzo che è inferiore a quello per il quale questo titolo, benchè non ancora emesso, è già quotizzato; inferiore anzi ad offerte che già tengo, impegnative e garantite.

Il senatore Vacchelli ha manifestato l'avviso che, a preferenza del debito ferroviario, altri titoli redimibili offrano l'opportunità della loro conversione.

Certo non lo nego per i titoli al tre per cento. Però l'onorevole senatore Vacchelli m'accorderà che era necessario creare prima il mezzo, lo strumento per la conversione; solo quando il tesoro avrà quest'istrumento, sarà in grado di adoperarlo con opportunità e convenienza. Quanto ai debiti redimibili 5 per cento la cosa non corre così liscia, come a prima vista può apparire. I titoli redimibili 5 per cento sono modellati sul consolidato 5 per cento. La loro conversione farebbe aumentare il debito capitale in una misura non conveniente per lo Stato, qualora la si volesse eseguire prima che il nuovo titolo 3 e mezzo per cento abbia assunto nel mercato un assetto stabile che molto lo avvicini al consolidato 5 per cento.

La conversione dovrà farsi non già a parità di rendita, ma a parità, o quasi, di capitale. Diversamente si dovrebbe colmare la differenza, concedendo in premio una rendita maggiore,

ed allora evidentemente il tesoro farebbe un magro affare per il presente, e lo farebbe addirittura pessimo per l'avvenire, per quando, cioè, si potesse eseguire una nuova conversione.

Qui mi torna acconcio di rispondere in modo chiaro e preciso ad una domanda chiara e precisa rivoltami dall'onorevole Pisa. Egli mi chiese se possa esser vera una voce, che, a suo dire, circola nel mondo degli affari, e secondo la quale il ministro del tesoro sarebbe disposto a tentare una conversione del 5 per cento in modo analogo a quello che si propone col presente disegno di legge.

Credo di avere afferrato esattamente la sua domanda. Evidentemente, per le ragioni che ho in questo momento esposte, io posso affermare in via assoluta che non ho tale intenzione. Certo, negli affari non vi è niente di assoluto; i loro rapporti, le loro incidenze, i loro riverberi sono vari secondo le contingenze dei tempi. Ma nel momento attuale la conversione fatta nel supposto accennato dall'onorevole senatore Pisa sarebbe un errore, dal quale io certo mi asterrò.

Passo al fondo di ammortamento che, secondo il disegno di legge, dovrebbe servire per estinguere al termine dell'operazione quel debito consolidato, che si sarà sostituito al debito redimibile rappresentato dalle obbligazioni ferroviarie convertite. Questo fondo di ammortamento lo si accetta, ma come un fugace conforto e con una deficienza di fede di cui si è fatto interprete anche, pochi momenti or sono, l'onorevole relatore.

Ebbene, io in proposito ho una fede assai più viva. Mi si citano gli esempi antichi, di lontani tempi. Ma io penso che deve tenersi conto delle tendenze affatto diverse del pensiero moderno, e parmi che si possa sperare che l'opera previdente da noi oggi creata sarà mantenuta dalla prudenza e dalla saggezza dei nostri successori.

Il senatore Vacchelli, a proposito di questo fondo di ammortamento, ha sollevato due obiezioni di indole tecnica.

Egli disse che due fatti potrebbero turbare il suo funzionamento avvenire, cioè, l'aumento della tassa di circolazione, conseguente al sicuro aumento del valore dell'obbligazione e lo

sperato futuro ribasso del saggio d'interesse sui titoli del 3.50 per cento che saranno emessi.

Egli ha fatto osservare che l'aumento della tassa di circolazione diminuirà la rendita netta dell'obbligazione, e che di conseguenza si accrescerà maggiormente quel premio di 20 centesimi che egli trova già eccessivo. A questo proposito debesi riflettere che l'aumento della tassa di circolazione, di cui possa tenersi conto, non è quello effimero ed aleatorio della speculazione di Borsa, bensì soltanto quello costante che deriva dal fatto delle accresciute probabilità del sorteggio delle obbligazioni.

Ma allora cosa avviene? Avviene che contemporaneamente all'aumento della tassa di circolazione cresce il premio di rimborso che viene acquisito dal portatore delle obbligazioni.

È difficile dare una dimostrazione aritmetica se i due aumenti contemporanei si equivalgano, o se, come io credo, l'aumento acquisito dalle obbligazioni non abbia assai maggiore efficacia dell'aumento della tassa di circolazione, ma parmi che ammettendo anche la semplice loro compensazione si conceda già molto.

Nè può essere serio il pericolo che l'aumento della tassa di circolazione falci notevolmente i residui annuali che servono a costituire il fondo d'ammortamento. Di tale perturbazione può non tenersi calcolo quando si rifletta che la tassa di circolazione rimarrà per sei anni nella sua misura attuale, che per il periodo di dodici anni successivi non crescerà che di un centesimo, per gli altri otto anni di un secondo centesimo, e solo nel 1935 raggiungerà un massimo di 22 centesimi, quando cioè tutte le obbligazioni avranno già acquistato il diritto al rimborso nella misura di 500 lire.

Nemmeno la probabilità, purtroppo ancora lontana, di una conversione del 3 e mezzo al 3 potrebbe alterare il piano di ammortamento, che ho ideato.

Evidentemente tale diminuzione d'interesse porterebbe una diminuzione dei redditi dei titoli, nei quali fossero stati impiegati i fondi annuali di ammortamento. Ma di fronte a questa perdita si avrebbe il vantaggio del minore interesse che si pagherebbe su tutta la massa del 3 e mezzo per cento, che si sarà sostituita alle obbligazioni ferroviarie. Compenso, lo si vede, ben esuberante!

Del resto, l'avanzo del fondo di ammortamento rappresenterà un importo non molto rilevante se si ammette che tutte le obbligazioni ferroviarie debbano essere convertite col premio massimo di 20 centesimi. Ma io già dissi che questo non sarà, e credo di poter soggiungere che anche nella opinione dei portatori questa fiducia è già alquanto diminuita.

Non posso entrare in maggiori particolari, ma osservo che se, per ipotesi, la conversione si potrà fare con un premio di 15 centesimi circa, allora il fondo di ammortamento raggiungerà al termine dell'operazione un importo rilevantissimo, si avvicinerà, cioè, ai 200 o 220 milioni.

Si teme delle cupidigie che potrà suscitare questo fondo di ammortamento. Fu questa specialmente l'inquietudine della Commissione di finanze del Senato. Ebbene, per un certo periodo di anni noi saremo difesi contro ogni attacco dalla stessa esiguità del fondo di ammortamento. Per alcuni anni non racimoleremo che 800 mila lire od 1 milione all'anno. Occorrono trentacinque anni per avere un risparmio di 2 milioni all'anno.

Nè questo lento andamento può lasciar dubbio sull'efficacia finale del fondo di accantonamento, mentre crederei quasi di fare offesa al Senato accennando che le casse di ammortamento funzionano efficacemente solo negli anni più avanzati, quando, cioè il moltiplico agisce sopra somme rilevanti.

Potrà forse avvenire che un bisogno estremo della patria obblighi i nostri successori (e speriamo remotissimi) a servirsi di questo fondo di ammortamento; ma anche in questo caso disgraziato sarà già una gran fortuna per il nostro paese l'aver preparato una riserva, la quale libererà in quel momento la finanza nostra da distrette pericolose e difficili a superarsi.

In ogni ipotesi, ed esaminando la questione nel suo lato morale, a me sembra che non si debba mai tralasciare di far oggi un'azione buona soltanto perchè si sospetti che in avvenire arriverà chi farà un'azione che ancora non si conosce, ma che però si ritiene certamente che dovrà essere cattiva.

Vi ha un certo fondo di egoismo in tale sospetto; per lo meno, seguendo tali tendenze, si seguirebbe un sofisma di diffidenza affatto

inoportuna. Occorre appena avvertire che il difetto di ogni conversione della specie sta nel fatto che si sostituisce un debito perpetuo ad un debito che lentamente sarebbe andato estinguendosi.

La legge del 1895 dava al bilancio un beneficio iniziale, per ogni obbligazione, di centesimi 9; un beneficio complessivo al 1985 di lire 96.07; ma di fronte a questo beneficio si creava un debito consolidato di 281 lire di capitale al 4.50 per cento netto.

Basta accennare a queste cifre per giustificare la creazione del fondo di ammortamento da me proposto, che riesce a dirimere un gravissimo danno.

Io credo di avere ormai intrattenuto troppo il Senato in questi particolari (*No, no*), quindi sorvolerò sulle altre questioni che sono state mosse da alcuni degli oratori, e le quali hanno rapporto soltanto molto indiretto e non tecnico coll'oggetto di cui stiamo occupandoci.

Mi affretto però a dire all'onorevole senatore Vacchelli che divido in gran parte i suoi apprezzamenti circa l'opportunità di diminuire il tasso legale dell'interesse, non solo per il beneficio finanziario che ne può avere lo Stato, ma molto più per il vantaggio economico che ne risulterebbe nel paese (*Bene*).

Per mia parte non ho tardato a mettermi su questa via. Appena assunto a questo ufficio ho iniziato subito la diminuzione graduale dell'interesse dei buoni del tesoro, che rappresentavano allora una somma di circa 290 milioni, e il cui saggio ridussi mano mano dal 4 e dal 3.75 al 3 e 3.25. Così, quando potei ottenere dal Parlamento l'autorizzazione di riscattare anticipatamente i certificati ferroviari trentennali, sui quali si pagava il 5 per cento netto, ebbi la fortuna di collocarne per quattro quinti al 3 e mezzo, col vantaggio cioè di un punto e mezzo per cento.

Questo stesso progetto, che ho presentato da oltre sei mesi, prova il mio intendimento di indurre grado grado i possessori di capitali ad accontentarsi di un saggio d'interesse minore di quello finora ottenuto.

Quanto alla necessità di mantenere ferma e salda la nostra finanza, io non posso che associarmi a quanto hanno espresso i vari oratori e specialmente i senatori Pisa e Rossi. La buona finanza, come è la pietra angolare del

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1902

presente, così sarà la chiave di volta per tutte quelle operazioni avvenire, alle quali da tutti si anela con impazienza. (*Bene*).

Ed ora mi riassumo. Il nuovo titolo rappresenta, per il momento, una assoluta necessità tecnica; già prima di essere messo in circolazione ha prodotto effetti benefici per il credito del nostro debito pubblico. In avvenire, questo nuovo titolo sarà l'indice regolatore della nuova e minore misura d'interesse che lo Stato pagherà ai suoi creditori; sarà eziandio e soprattutto l'istrumento indispensabile per quelle future operazioni del Tesoro italiano, che, compiute colla dignità e colla lealtà degne di un grande paese, rafforzeranno le nostre condizioni finanziarie, e consolideranno ognor più il nostro credito.

Parmi sieno, coteste, ragioni sufficienti per permettermi di raccomandarlo caldamente alla benevolenza del Senato. (*Bravo! Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È sospesa l'emissione del titolo di rendita 4.50 per cento netto, creato con la legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato L.

(Approvato).

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, e per eventuali futuri bisogni del tesoro, è autorizzata la creazione di un titolo di debito consolidato frut-

tante l'interesse annuo di lire 3.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, e non soggetto a conversione a tutto il 30 giugno 1916.

L'interesse del 3.50 per cento sui titoli al portatore è pagato, all'interno, presso le sezioni di tesoreria dello Stato, e all'estero nelle piazze destinate per decreto Reale, in rate semestrali scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno.

L'interesse 3.50 per cento sui certificati nominativi è pagato, all'interno, in rate trimestrali scadenti il 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno.

Sono estese al nuovo titolo di rendita 3.50 per cento netto tutte le disposizioni di legge, che regolano il gran libro ed il servizio del debito pubblico dello Stato, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

Alle cedole semestrali delle cartelle al portatore e dei certificati misti della rendita 3.50 per cento istituita per effetto di questa legge sono applicabili le disposizioni della legge 25 gennaio 1873, n. 1242.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro del tesoro è autorizzato a consentire, ed eventualmente a promuovere la conversione volontaria dei titoli di debito redimibile, descritti nell'annessa tabella I, nel nuovo titolo di rendita consolidato 3.50 per cento, a parità di rendita netta.

Per determinare tale parità, l'interesse delle obbligazioni è ridotto al netto, mediante deduzione della sola imposta di ricchezza mobile.

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1902

TABELLA I.

Tabella dei redditi redimibili pagabili nel Regno e all'estero
ammessi alla conversione in rendita consolidata 3.50 per cento netto pagabile anche all'estero.

Numero d'ordine	INDICAZIONE dei debiti	Saggio d'interesse lordo percentuale	Capitale nominale	Interesse annuo		Ritenute ricchezza mobile e negozia- zione (1901)	Interesse netto percentuale	Ammontare al 30 settembre 1901		Anno in cui si dovrà compiere l'estinzione
				lordo	netto			Rendita	Capitale	
				dei titoli unitari						
	<i>Soggetti anche alla tassa di negoziazione.</i>									
1	Obbligazioni ferrovie livor- nesi, serie C, D, D" . . .	3 %	500	15 »	11 62	3 38	2 32	3,827,895 »	127,596,500	1953
2	Obbligazioni ferrovia Luc- ca-Pistoia 1856-1858 . . .	3 %	420	12 60	9 75	2 85	2 32	227,417 40	7,580,580	1954
3	Obbligazioni ferrovia Ca- vallermaggiore - Alessan- dria	3 %	500	15 »	11 61	3 39	2 32	310,620 »	10,354,000	1956
4	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento, legge 27 a- prile 1885 n. 3048 . . .	3 %	500	15 »	11 63	3 37	2 32	33,624,810 »	1,120,827,000	1985
	<i>Soggetti alla sola imposta di ricchezza mobile.</i>									
5	Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele . . .	3 %	500	15 »	12 »	3 »	2 40	3,528,180 »	117,606,000	1961
6	Obbligazioni della ferrovia Savona-Acqui	3 %	500	15 »	12 »	3 »	2 40	224,340 »	7,478,000	1964
								41,743,262 40	1,391,442,080	

(Approvato).

Art. 4.

Per la conversione delle dette obbligazioni in rendita 3.50 per cento netto di nuova creazione, il ministro del tesoro è autorizzato a concedere un premio, sino a centesimi 15 di rendita per ogni 100 lire del nuovo capitale nominale dato in cambio. Questo premio potrà essere elevato sino al limite massimo di 20 centesimi, quando si tratti di conversioni di obbligazioni ferroviarie 3 per cento, emesse in virtù della legge 27 aprile 1885, n. 3048, e per lotti di almeno sessantamila obbligazioni di tale specie.
(Approvato).

Art. 5.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alla conversione in consolidato 3.50 per cento di tutti quei titoli dei debiti redimibili considerati nella presente legge, che siano posseduti o che potranno altrimenti pervenire di diritto allo Stato o alle Amministrazioni ed Istituti affidati all'amministrazione dello Stato, sia a parità assoluta di rendita, senza abbuono di tassa, sia con questo abbuono e con i premi indicati negli articoli precedenti; questi però nel limite massimo di centesimi 15, secondo che sarà stabilito di caso in caso.

Per gli Istituti aventi amministrazioni autonome il ministro dovrà sentire il parere delle amministrazioni medesime. Di questo parere sarà fatta menzione nella relazione prescritta dall'ultimo comma dell'art. 8.

(Approvato).

Art. 6.

Il ministro del tesoro è autorizzato a valersi del titolo consolidato 3.50 per cento netto per procurarsi i fondi necessari ad estinguere anche anticipatamente e senza limitazione di somma i buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 aprile 1892, n. 111, ancora in circolazione.

Il ministro del tesoro è autorizzato a valersi dello stesso titolo consolidato 3.50 per cento per procurarsi i fondi occorrenti a tutti gli effetti dell'art. 7 della legge 7 luglio 1901, n. 323, per il riscatto dei certificati ferroviari trentennali, in quanto, per la provvista dei medesimi fondi non siasi valso o non si valga dei nuovi buoni del tesoro a lunga scadenza, autorizzati dall'articolo 4 della legge stessa.

(Approvato).

Art. 7.

Al ministro medesimo è fatta facoltà di sostituire, i buoni a lunga scadenza, creati con la legge 7 aprile 1892, n. 111, che matureranno nell'anno 1902, con buoni del tesoro ordinari, della durata massima di un anno, fruttanti un interesse di favore, non eccedente il 4 per cento netto.

Tale emissione straordinaria non è compresa nel limite di 300 milioni considerato nella legge per il bilancio dell'entrata.

I fondi necessari al pagamento dei buoni appartenenti a tale emissione straordinaria, e non rinnovati, dovranno essere provveduti con emissione di rendita 3.50, a tenore dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 8.

Sono estese alle conversioni dei debiti redimibili, che verranno eseguite in virtù della presente legge, le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1874, n. 1834, salvo che la rendita da iscriversi, in applicazione del citato articolo 3 della legge medesima, sarà in consolidato 3.50 per cento netto, anziché del consolidato 5 per cento, e le variazioni al bilancio, di cui al successivo art. 4, dovranno introdursi nel capitolo del bilancio del tesoro relativo al consolidato 3.50 per cento netto, invece che in quelli relativi al consolidato 5 per cento.

Di tutte le conversioni effettuate in esecuzione di questa legge sarà data ogni anno notizia al Parlamento con relazione da presentarsi insieme all'assestamento del bilancio.

(Approvato).

Art. 9.

Gli stanziamenti in conto capitale, fatti per il servizio dei debiti redimibili considerati dalla presente legge, che rimangano disponibili alla fine di ogni esercizio, per effetto delle conversioni eseguite in virtù della legge stessa o di leggi precedenti, sotto deduzione dell'importo corrispondente agli abbuoni di tassa e ai premi conceduti per le conversioni, in luogo di essere portati ad economia, saranno versati presso la Cassa dei depositi e prestiti per la formazione di un fondo di ammortamento.

Questo fondo dovrà servire per la estinzione del consolidato 3.50 per cento emesso per effetto delle conversioni da operarsi alla scadenza finale di ciascun debito.

Le somme corrispondenti saranno investite a multiplo sia in titoli 3.50 per cento, sia in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Se in qualche sorteggio annuale venga estratto un numero di obbligazioni convertite minore di quello dato dalla loro proporzione, in confronto della totalità del debito ammesso al sorteggio e le somme da versarsi al fondo di ammortamento risultino quindi deficienti in rapporto a detta proporzione si provvederà alla reintegrazione della somma medesima a favore di detto fondo prelevandone l'importo da uno speciale capitolo da iscriversi nel bilancio del tesoro e da reintegrarsi coi sopravanzi degli altri esercizi durante i quali le dette proporzioni siano superate.

(Approvato).

Art. 10.

Per le conversioni previste dalla presente legge è data facoltà al Governo del Re di assumere con decreto reale, a carico del bilancio del Tesoro, per ciascun esercizio, l'importo dei diritti di bollo, riguardanti i nuovi titoli di rendita 3.50 per cento netto, da darsi in cambio dei titoli da convertire.

(Approvato).

Art. 11.

Le esenzioni dalle tasse di bollo, di cui all'art. 27, n. 12, del testo unico approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, e dalle tasse per concessioni governative e per atti e provvedimenti amministrativi portate dal regio decreto legislativo del 26 gennaio 1882, n. 621, e confermate con l'art. 21, lett. d, della legge 14 luglio 1887, n. 4702, sono pure applicabili al consolidato 3.50 per cento netto, e sono altresì estese alle operazioni di conversione che saranno chieste ai termini della presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1902-1903 sarà iscritta la spesa di lire 100,000, a cal-

colo, per la fabbricazione ed emissione del nuovo titolo consolidato 3.50 per cento netto.
(Approvato).

Art. 13.

Col regolamento da approvarsi con decreto reale per l'esecuzione della presente legge sarà disposto che le emissioni del titolo 3.50 per cento vengano distinte per *Categorie*, di un valore determinato in conto capitale.

(Approvato).

Si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Presentazione di un progetto di legge.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-1903.

PRESIDENTE. Dò atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che, per ragioni di competenza, sarà inviato alla Commissione di finanze.

Approvazione del disegno di legge: « Ruoli organici del personale delle dogane e dei laboratori chimici delle gabelle » (N. 33).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Ruoli organici del personale delle dogane e dei laboratori chimici delle gabelle ».

Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura del progetto di legge.

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 33).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo organico per il personale delle dogane e l'ammontare degli assegni fissi per spese d'ufficio ai capi delle dogane, delle indennità di viaggio ai direttori e delle indennità ai cassieri per maneggio di denaro sono stabiliti in conformità all'allegato 1 alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il ruolo organico del personale nei laboratori chimici delle gabelle è stabilito in conformità all'allegato 2 alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a fare le necessarie variazioni nelle assegnazioni dei rispettivi capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi finanziari 1901-902 e 1902-903.

(Approvato).

Ruolo organico del personale delle dogane.

GRADO	Organico attuale R. D. 18 novembre 1896, n. 530					Organico in progetto				Differenza				
	Classe	Num. dei posti		Stipendio		classe	Num. dei posti		Stipendio		nel numero dei posti		nella spesa	
		per classe	per grado	individuale	complessivo		per classe	per grado	individuale	complessivo	in più	in meno	in più	in meno
Direttori	1 ^a	7	13	6,000	42,000	1 ^a	9	18	6,000	54,000	2	»	12,000	»
	2 ^a	6		5,000	30,000	2 ^a	9		5,000	45,000	3	»	15,000	»
Commissari alle visite	1 ^a	10		4,500	45,000	1 ^a	12		4,500	54,000	2	»	9,000	»
	2 ^a	19	59	4,000	76,000	2 ^a	21	65	4,000	84,000	2	»	8,000	»
	3 ^a	30		3,500	105,000	3 ^a	32		3,500	112,000	2	»	7,000	»
Commissari alle scritture	1 ^a	15	45	4,000	60,000	1 ^a	14	42	4,000	56,000	»	1	»	4,000
	2 ^a	30		3,500	105,000	2 ^a	28		3,500	98,000	»	2	»	7,000
Ricevitori	1 ^a	8		4,500	36,000	1 ^a	8		4,500	36,000	»	»	»	»
	2 ^a	16		4,000	64,000	2 ^a	16		4,000	64,000	»	»	»	»
	3 ^a	24	129	3,500	84,000	3 ^a	20	142	3,500	70,000	»	4	»	14,000
	4 ^a	36		3,000	108,000	4 ^a	30		3,000	90,000	»	6	»	18,000
	5 ^a	45		2,600	117,000	5 ^a	46		2,500	115,000	1	»	»	2,000
	»	»		»	»	6 ^a	22		2,000	44,000	22	»	44,000	»
Cassieri	1 ^a	6		4,000	24,000	1 ^a	6		4,000	24,000	»	»	»	»
	2 ^a	9		3,500	31,500	2 ^a	10		3,500	35,000	1	»	3,500	»
	3 ^a	12	67	3,000	36,000	3 ^a	22	74	3,000	66,000	10	»	30,000	»
	4 ^a	10		2,600	26,000	4 ^a	18		2,500	45,000	8	»	19,000	»
	5 ^a	15		2,200	33,000	5 ^a	18		2,000	36,000	3	»	3,000	»
	6 ^a	15		1,800	27,000	»	»		»	»	»	15	»	27,000
Ufficiali	1 ^a	200		3,000	600,000	1 ^a	260		3,000	780,000	60	»	180,000	»
	2 ^a	195		2,600	507,000	2 ^a	260		2,500	650,000	65	»	143,000	»
	3 ^a	196	963	2,200	431,200	3 ^a	260	1040	2,000	520,000	64	»	88,800	»
	4 ^a	223		1,800	401,400	4 ^a	260		1,500	390,000	37	»	»	11,400
	5 ^a	149		1,500	223,500	»	»		»	»	»	149	»	223,500
Volontari	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Visitatrici	1 ^a	26		300	7,800	1 ^a	36		300	10,800	10	»	3,000	»
	2 ^a	56	82	200	11,200	2 ^a	54	90	200	10,800	»	2	»	400
				1,358	3,231,600			1,471		3,489,600	292	179	565,300	307,300
											+ 113		+ 258,000	

Assegni ed indennità.

	Attuali	Che si propongono	Differenza in più
Assegni fissi per spese di ufficio ai Capi delle dogane .	52,258	57,000	4,742
Indennità di viaggio ai Direttori	26,492	26,492	»
Indennità ai Cassieri per maneggio di denaro	16,850	18,658	1,808
Totali	95,600	102,150	6,550

Ruolo organico del personale dei laboratori chimici delle Gabelle.

GRADO	Classe	Organico attuale					Classe	Organico in progetto					Differenza		
		Num. dei posti		Stipendio				Num. dei posti		Stipendio			nel numero dei posti (col. 3 e 9)	nella spesa (colonna 6 e 12)	
		per classe	per grado	individuale	complessivo per classe	complessivo per grado		per classe	per grado	individuale	complessivo per classe	complessivo per grado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Personale tecnico.															
Direttore	unica	1	1	6,000	6,000	6,000	unica	1	1	6,000	6,000	6,000	»	»	
Chimici principali	1 ^a	2	5	5,000	10,000	22,000	1 ^a	2	6	5,000	10,000	26,000	»	»	
	2 ^a	3		4,000	12,000		2 ^a			4	4,000				16,000
Chimici	1 ^a	3	10	3,500	10,500	30,000	1 ^a	4	14	3,500	14,000	40,000	+ 1	+ 3,500	
	2 ^a	4		3,000	12,000		2 ^a			4	3,000				12,000
	3 ^a	3		2,500	7,500		3 ^a			4	2,500				10,000
	»	»		»	»		»			4 ^a	2				2,000
Allievi chimici	unica	2	2	2,000	4,000	4,000	unica	»	»	»	»	»	- 2	- 4,000	
Totale del personale tecnico		18	18			62,000		21	21			72,000	+ 3	+ 10,000	
Personale di servizio.															
Commesso	unica	1	1	1,600	1,600	1,600	unica	1	1	1,600	1,600	1,600	»	»	
Meccanico	id.	1	1	1,400	1,400	1,400	id.	1	1	1,400	1,400	1,400	»	»	
Operai	1 ^a	4	8	1,300	5,200	9,600	1 ^a	4	8	1,300	5,200	9,600	»	»	
	2 ^a	4		1,100	4,400		2 ^a			4	1,100				4,400
Totale del personale di servizio		10	10			12,600		10	10			12,600	»	»	
Totale generale						74,600						84,600	»	+ 10,000	

Questo progetto di legge verrà domani votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: Approvazione della convenzione per il pareggiamento della Università di Cagliari alle altre indicate nell'art. 2 lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 (N. 45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione per il pareggiamento della Università di Cagliari alle altre indicate nell'art. 2 lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 ».

Prego il senatore segretario Chiala di darne lettura.

CHIALA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria l'annessa convenzione per il pareggiamento della R. Università degli studi in Cagliari alle Università indicate nell'art. 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719, conclusa in Roma tra i ministri della pubblica istruzione e del tesoro e i rappresentanti della provincia e del comune di Cagliari, in conformità delle deliberazioni 27 marzo 1900 del Consiglio provinciale, approvata il 27 febbraio 1902 dalla Giunta provinciale amministrativa, e 2 e 9 aprile 1900 del Consiglio comunale, approvate il 12 aprile dalla Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Convenzione pel pareggiamento della R. Università degli studi di Cagliari a quelle di primo grado.

Art. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione provvederà al pareggiamento della R. Università degli studi in Cagliari alle Università indicate nell'art. 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719.

Art. 2.

Per tale pareggiamento, e conseguentemente per tutti i servizi inerenti all'Università, ai quali provvede il Ministero della pubblica istru-

zione, la provincia e il comune di Cagliari corrispondono, secondo le deliberazioni prese dai rispettivi Consigli, lire annue 72,170, per metà ciascuno, da pagarsi alle Casse dello Stato in due rate semestrali anticipate.

Pel pagamento della quota di contributo spettante alla provincia, questa rilascerà equivalenti delegazioni sulla propria sovrimposta, valevoli per un decennio e rinnovabili di decennio in decennio.

A garanzia della sua quota di contributo il comune impegna una corrispondente somma della annualità dovutagli dal Demanio dello Stato a titolo di compenso, in seguito all'incameramento delle dogane dell'isola di Sardegna.

Art. 3.

La presente convenzione andrà in vigore col primo anno scolastico successivo alla legge che approverà la presente convenzione.

Art. 4.

Le spese tutte di contratto, non escluse le tasse di bollo e registro, saranno a carico dello Stato.

Roma, addì 17 dicembre 1901.

Il ministro del tesoro

E. DI BROGLIO.

Il ministro della pubblica istruzione

N. NASI.

Per la provincia di Cagliari

E. BOJ.

Per la città di Cagliari

GIUSEPPE PICINELLI.

Testimoni

V. MELANI — F. COPPOLA.

R. UNIVERSITÀ DI CAGLIARI.

*Aumento di spesa
occorrente per il pareggiamento.*

Per il personale insegnante . . .	L. 61,000
Per il personale degli stabilimenti scientifici	» 18,430
Per le dotazioni	» 9,900
	<u>L. 89,930</u>
Contributo degli enti locali . . .	» 72,170
	<u>Differenza L. 17,160</u>

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1902

Si noti però che sul bilancio si pagano annualmente, sotto forma di spese straordinarie, lire 5500, e dovendosi tener conto anche di questa spesa, che grava effettivamente sul bi-

lancio, si ha che la differenza, ossia l'aumento a carico dello Stato, da lire 17,160 scende a lire 11,660.

Il Rettore
FENOGLIO.

R. UNIVERSITÀ DI CAGLIARI.

Personale.

FACOLTÀ	Spesa quale dovrebbe essere secondo l'organico			Spesa dato il pareggia-mento	Spesa totale	Aumento occor-rente
	Organico	Spesa	Totale della spesa			
Giurisprudenza (insegnanti n. 17)	Ordinari n. 8 . .	24,000	39,600	40,000	63,000	23,400
	Straordinari n. 6	12,600		18,000		
	Incaricati n. 3 . .	3,000		(a) 5,000		
Medicina e Chirurgia (insegnanti n. 14)	Ordinari n. 8 . .	24,000	36,600	40,000	58,000	21,400
	Straordinari n. 6	12,600		18,000		
	Incaricati . . .	»		»		
Scienze (insegnanti n. 9)	Ordinari n. 6 . .	18,000	24,300	30,000	39,000	14,700
	Straordinari n. 3	6,300		9,000		
Farmacia (insegnanti n. 2)	Straordinari n. 1	2,100	2,100	3,000	3,900	900
	Incaricati n. 1 . .	»		»		
Rettore		600	600	1,200	1,200	600
	Totale . .		103,200		161,200	61,000

(a) Il numero degli incaricati è portato a quattro destinandone uno all'insegnamento del diritto canonico.

LEGISLATURA XXI — 2* SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1902

R. UNIVERSITÀ DI CAGLIARI.

Istituti scientifici — Personale.

ISTITUTI	Spesa attuale	Spesa prevista	Aumento	OSSERVAZIONI
Clinica medica	2,000	2,600	600	
Id. chirurgica	2,000	2,600	600	
Id. oculistica	1,200	2,600	1,400	Comprese L. 800 per due assistenti.
Id. ostetrica	1,800	2,600	800	
Id. psichiatrica	800	1,800	1,000	Compreso l'assegno fisso di L. 800 al direttore. Ma questo ha già normalmente da vari anni una remunerazione di L. 600 in fine d'anno, così che l'aumento reale è di L. 400.
Id. dermosifilopatica	1,600	1,800	200	
Anatomia umana	2,840	3,220	380	
Fisiologia	1,700	2,420	720	
Anatomia patologica	1,850	2,420	570	
Patologia generale	2,220	2,420	200	
Medicina legale	1,400	2,420	1,020	Compreso l'assegno di L. 700 al direttore. Ma siccome ha ogni anno una remunerazione di L. 500, l'aumento reale è di L. 520.
Igiene	1,900	2,420	520	
Materia medica	2,200	2,420	220	
Fisica sperimentale	2,300	3,620	1,320	Compreso un nuovo assistente a L. 1000.
Chimica generale	3,540	3,920	380	
Zoologia, Fisiologia e Anatomia comparata	2,900	3,220	320	
Mineralogia e Geologia	2,200	2,420	220	
Botanica	2,240	4,160	1,920	Compreso un nuovo assistente a L. 1000 e un inserviente a L. 720.
Scuola di architettura	600	2,220	1,620	Compreso l'assegno fisso di L. 700 per il direttore e lire 720 per un inserviente. Ma siccome il direttore ha una remunerazione di L. 500 in fine d'anno, l'aumento reale è solo di L. 1120.
Chimica farmaceutica	»	2,420	2,420	Cioè: direttore L. 700 - assistente L. 1000 - inserviente L. 720. Ma siccome il direttore ha già una remunerazione annua di L. 500, l'aumento reale è di L. 1920.
Calcolo infinitesimale ed algebra	»	1,000	1,000	Per un assistente.
Geometria analitica descrittiva	»	1,000	1,000	Id.
Totale	37,290	55,720	18,430	

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1902

R. UNIVERSITÀ DI CAGLIARI.

Istituti scientifici - Dotazione.

OGGETTO	Spesa attuale	Spesa prevista	Aumento
Mantenimento delle cliniche medica, chirurgica, oculistica, oste- trica e dermosifilopatica	20,000 »	20,000 »	»
Clinica psichiatrica	»	(b) 2,000 »	2,000 »
Laboratorio di clinica medica	816 »	816 »	»
Id. di clinica chirurgica	1,071 50	1,071 50	»
Id. di clinica oculistica	527 50	527 50	»
Id. di clinica dermosifilopatica	627 50	627 50	»
Id. di clinica psichiatrica	»	(b) 500 »	500 »
Id. di anatomia normale	1,000 »	1,000 »	»
Id. di fisiologia	500 »	1,000 »	500 »
Id. di anatomia patologica	800 »	800 »	»
Id. di patologia generale	1,000 »	1,000 »	»
Id. di medicina legale	500 »	500 »	»
Id. d'igiene	1,000 »	1,000 »	»
Id. di materia medica	500 »	600 »	100 »
Id. di fisica sperimentale	1,000 »	1,100 »	100 »
Id. di chimica generale	1,700 »	1,800 »	100 »
Id. di zoologia fisiologica, ecc.	1,600 »	1,600 »	»
Id. di mineralogia	»	»	»
Id. di geologia	1,000 »	1,000 »	»
Orto botanico	3,000 »	3,000 »	»
Scuola di architettura	250 »	250 »	»
Chimica farmaceutica	500 »	700 »	200 »
Biblioteca	5,000 »	8,000 »	3,000 »
Segreteria	1,000 »	1,000 »	»
Locali manutenzione, ecc.	(a) 5,000 »	8,400 »	3,400 »
	48,942 »	58,842 »	9,900 »

(a) La somma stanziata in bilancio è di L. 5000, ma si pagano sul fondo comune del capitolo del materiale come spesa continuativa, altre L. 3400 per fitto di locali, cioè: L. 400 per l'Istituto di anatomia patologica e L. 3000 per gli Istituti di materia medica, igiene, medicina legale, fisiologia e patologia generale: e sembra che di questa somma si debba tener conto, quindi non vi è effettivamente aumento di spesa.

(b) Nuovo stanziamento.

Il Rettore
FRANCESCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa. Trattandosi di articolo unico, si voterà domani a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge:
« Approvazione della Convenzione per il pareggiamento dell'Università di Sassari alle altre indicate nell'art. 2, lett. A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 » (N. 45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Approvazione della Convenzione per il pareggiamento dell'Università di Sassari alle altre indicate nell'art. 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 ».

Prego il signor senatore segretario Chiala di dar lettura del progetto di legge.

CHIALA, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria l'annessa convenzione per il pareggiamento della Regia Università degli studi in Sassari alle Università indicate nell'articolo 2° lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719, conclusa in Roma tra i ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro e i rappresentanti della provincia e del comune di Sassari, in conformità delle deliberazioni 11 settembre 1901 del Consiglio provinciale, approvata il 9 gennaio 1902 dalla Giunta provinciale amministrativa; e 20 luglio e 29 novembre 1901 del Consiglio comunale, approvata il 29 dicembre dalla Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Convenzione pel pareggiamento della Regia Università degli studi di Sassari a quelle di primo grado.

Art. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione provvederà al pareggiamento della Regia Univer-

sità degli studi di Sassari alle Università indicate nell'articolo 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719.

Art. 2.

Oltre il contributo annuo attualmente versato dalla provincia in lire 45,000 e dal comune in lire 25,000, per tale pareggiamento, e conseguentemente per tutti i servizi inerenti all'Università ai quali provvede il Ministero della pubblica istruzione, la provincia e il comune di Sassari corrispondono, secondo le deliberazioni prese dai rispettivi Consigli, la somma annua di lire 7000 la prima e di lire 5000, il secondo, da versarsi nelle Casse dello Stato in due rate semestrali anticipate.

Pel pagamento di detti contributi la provincia ed il comune di Sassari rilasceranno equivalenti delegazioni rispettivamente sulla sovrimposta provinciale e sui proventi del dazio consumo comunale, vevolevoli le une e le altre per un decennio e rinnovabili di decennio in decennio.

Art. 3.

La presente Convenzione andrà in vigore col primo anno scolastico successivo alla legge che approverà la presente Convenzione.

Art. 4.

Le spese tutte di contratto, non escluse le tasse di bollo e registro, saranno a carico dello Stato.

Roma, addì 17 dicembre 1901.

Il ministro dell'istruzione pubblica
N. NASI.

Il ministro del tesoro
E. DI BROGLIO.

Per la provincia di Sassari
ANTONIO VINCENTELLI.

Per la città di Sassari
PIETRO SATTA BRANCA, assessore anziano.

I testimoni:
V. MELANI
E. COPPOLA.

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1902

R. UNIVERSITÀ DI SASSARI.

Quadro riassuntivo.

	Spesa attuale	Aumento
Personale insegnante	87,200	48,250
Personale degli stabilimenti scientifici	34,400	11,400
Dotazioni	33,200	8,650
L.	154,800	68,300

Il Rettore
DETTORI.

R. UNIVERSITÀ DI SASSARI.

Personale insegnante.

			S O M M E	
			che gravano sul bilancio dello Stato	richieste per il pareggiamento
Personale insegnante	Facoltà giuridica	Ordinari 8	24,000	16,000
		Straordinari 6	12,600	5,400
		Incaricati 3	3,000	750
	Facoltà medica	Ordinari 8	24,000	16,000
		Straordinari 8	16,800	7,200
		Incaricati 2	2,000	500
	Scuola di farmacia	Straordinari 2	4,200	1,800
	Rettore		600	600
	Totale			87,200

Il Rettore
DETTORI.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1902

R. UNIVERSITÀ DI SASSARI.

Dotazioni.

		S O M M E	
		che gravano sul bilancio dello Stato	richieste per il pareggiamento
1	Mantenimento delle cliniche, medica, chirurgica, ostetrica, oculistica, dermo- sifilopatica	16,000	2,000
2	Mantenimento della clinica psichiatrica	»	2,000
3	Dotazione di 5 cliniche di cui al n. 1	3,000	500
4	Dotazione per la clinica psichiatrica	»	500
5	Mineralogia	300	200
6	Patologia generale	700	300
7	Fisica	1,000	»
8	Chimica generale	1,500	»
9	Chimica farmaceutica	800	»
10	Botanica	1,000	»
11	Farmacologia	300	300
12	Zoologia	1,200	»
13	Fisiologia	1,000	
14	Anatomia normale	1,200	
15	Anatomia patologica	700	200
16	Medicina legale	500	»
17	Igiene	500	»
18	Manutenzione	2,500	2,650
19	Segreteria	1,000	»
Totale		33,200	8,650

Il Rettore
DETTORI.

R. UNIVERSITÀ DI SASSARI

Personale degli Istituti scientifici

ISTITUTI	DIRETTORI		ASSISTENTI		INSERVIENTI	
	Somme		Somme		Somme	
	che gravano sul bilancio dello Stato	richieste per il pareggioamento	che gravano sul bilancio dello Stato	richieste per il pareggioamento	che gravano sul bilancio dello Stato	richieste per il pareggioamento
Clinica Medica	600 »	200 »	1,000 »	»	»	»
	»	»	»	800 »	»	»
Id. Chirurgica	600 »	200 »	1,000 »	»	»	»
	»	»	900 »	»	»	»
Id. Oculistica	600 »	200 »	900 »	100 »	»	»
Id. Ostetrica	600 »	200 »	900 »	100 »	»	»
	»	»	600 »	200 »	»	»
Id. Dermosifilopatica	»	800 »	»	1,000 »	»	»
Id. Psichiatrica	»	800 »	»	1,000 »	»	»
Anatomia umana	500 »	200 »	1,000 »	»	600 »	»
	»	»	700 »	100 »	»	»
Fisiologia	500 »	200 »	900 »	100 »	600 »	»
Anatomia patologica	500 »	200 »	1,000 »	»	600 »	»
Patologia generale	500 »	200 »	1,000 »	»	600 »	»
Medicina legale	»	700 »	900 »	100 »	600 »	»
Igiene	500 »	200 »	»	1,000 »	600 »	»
Farmacologia	500 »	200 »	1,000 »	»	600 »	»
Fisica sperimentale	500 »	200 »	900 »	100 »	600 »	»
Chimica generale	500 »	200 »	1,000 »	200 »	600 »	»
Zoologia, anatomia e fisiologia comparata	500 »	200 »	900 »	100 »	600 »	»
	»	»	900 »	100 »	»	»
Mineralogia	500 »	200 »	900 »	100 »	600 »	»
Botanica	500 »	200 »	900 »	100 »	»	60 (»
	»	»	»	»	600 »	(giardiniere)
Chimica farmaceutica	500 »	200 »	900 »	100 »	600 »	»
Totale	8,400 »	5,500 »	18,200 »	5,300 »	7,800 »	600 »

Riassunto.

	Spesa attuale	Aumento
Direttori	8,400 »	5,500 »
Assistenti	18,200 »	5,300 »
Inservienti	7,800 »	600 »
Totale	34,400 »	11,400 »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico si voterà domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 32).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1902-1903 ».

Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura del progetto di legge.

CHIALA, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione dei singoli capitoli, avvertendo, per questo come per tutti gli altri bilanci che verranno in seguito discussi, che si riterranno approvati tutti i capitoli sui quali non avverrà discussione o non si faranno osservazioni.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali di amministrazione.

Ministero.

1	Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	2,182,607 54
2	Assegni agli ufficiali d'ordine a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari e paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari.	127,880 »
3	Spese d'ufficio	107,200 »
4	Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze e paghe agli operai che vi sono addetti	50,000 »
5	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale	36,600 »

2,504,287 54

Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei canali Cavour.

6	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle intendenze di finanza, dell'amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour (Spese fisse)	4,121,919 36
7	Assegni agli ufficiali d'ordine a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari e paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari	192,000 »
8	Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili)	316,500 »
9	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	108,822 80

4,739,242 16

Servizi diversi.

10	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione.	90,000 »
11	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	150,000 »

Da riportarsi 210,000 »

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1902

	<i>Riporto</i>	240,000 »
12	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione delle finanze e loro famiglie	130,000 »
13	Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria	27,000 »
14	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	4,000 »
15	Spese postali (Spesa d'ordine)	27,000 »
16	Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali, provinciali ed esecutivi finanziari; carta e cartoni per involgere e formare scatole per i tabacchi lavorati, registri per il giuoco del lotto	1,211,500 »
17	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte valori e dalla zecca di Roma (Spesa d'ordine)	715,400 »
18	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (Idem).	2,000 »
19	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
20	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale e gratificazioni al personale delle Intendenze di finanza	47,000 »
21	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	15,000 »
22	Gratificazioni al personale dell'Amministrazione centrale	11,500 »
23	Spese casuali	25,000 »
		<hr/> 2,455,400 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
24	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	12,183,000 »
25	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a' termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	155,000 »
		<hr/> 12,338,000 »

Spese per servizi speciali.		
<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>		
26	Personale tecnico di ruolo del catasto (Spese fisse)	831,130 »
27	Spesa pel Consiglio superiore dei lavori geodetici	500 »
28	Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, nn. 5222 e 3682 (Spesa obbligatoria)	5,103,480 »
29	Personale tecnico di finanza (Spese fisse)	896,483 »
30	Personale di ruolo ed avventizio pel servizio d'ordine, assegni e retribuzioni degli uffici tecnici di finanza	320,000 »
31	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo straordinario ed assegni ai periti straordinari degli uffici tecnici di finanza	500,000 »
32	Spese di ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli uffici tecnici di finanza	36,000 »
33	Spese per gratificazioni, compenso per lavori straordinari e sussidi al personale dell'amministrazione centrale e provinciale del catasto e degli uffici tecnici di finanza	22,000 »
34	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici catastali e degli uffici tecnici di finanza (Spese fisse)	36,000 »
		7,745,598 »
<i>Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari.</i>		
Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari.		
35	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,613,945 €0

LUCCHINI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI GIOVANNI. Quando nel luglio scorso abbiamo discusso la legge sugli sgravi era mia intenzione di rivolgere al ministro delle finanze qualche osservazione sulla condizione che era riservata ai ricevitori in seguito e per effetto della approvazione di quella legge.

Si capiva facilmente che una volta ammesso il principio della esenzione delle quote minime nella tassa di successione, ed ammesso altresì il principio della progressività della tassa stessa sarebbe accaduto questo; che i ricevitori nei piccoli paesi, dove la proprietà è molto divisa, avrebbero risentito un danno rilevante, perchè

molte di queste piccole proprietà venivano esentate dal pagamento dell'imposta, mentre, all'opposto, nei grandi centri dove ci sono ricevitori i quali hanno la fortuna di liquidare patrimoni molto rilevanti, e quindi soggetti alla progressività dell'imposta, gli aggi spettanti ai ricevitori stessi si sarebbero sensibilmente aumentati.

Allora mi sono astenuto dal fare queste osservazioni; si discuteva una legge troppo importante per curarsi, diciamo così, di simili minuzie, sono però persuaso che l'inconveniente che aveva in animo di additare all'egregio ministro delle finanze, si sia avverato, e credo, meglio, spero, anche che nella sua equanimità

sarà disposto a dichiararmi che il Governo prenderà qualche provvedimento per rimediare all'inconveniente manifestatosi.

Oggi però non intendo d'insistere sopra quest'argomento, è invece mio divisamento di rifare al Senato una vecchia questione, una questione la quale fu trattata in passato qui da colleghi certo autorevolissimi e fra gli altri, parmi, anche dal senatore Astengo, e fu poi accennata pochi giorni or sono alla Camera dagli onorevoli deputati Marco Pozzo, Lucchini Luigi e Di Sant'Onofrio. Intendo parlare cioè della questione dei ricevitori di registro e soprattutto dei commessi gerenti.

Codesta questione dei ricevitori, involge, lo si capisce facilmente, il grosso problema se si debba sostituire lo stipendio fisso all'aggio sulle somme incassate, e, per dire il vero, su tale questione il Governo avrebbe già manifestato l'avviso suo in senso favorevole allo stipendio fisso.

Ed infatti è opinione di molti che il sistema degli aggi sia ormai un po' troppo antiquato e forse non rispondente a quei principî, in materia d'imposte, che dovrebbero predominare in un paese come il nostro libero; in un paese che desidera di vedere molto chiaro nei conti; e soprattutto in un paese il quale vuole che lo stato proceda anche in materia d'imposte col solo obbiettivo della giustizia.

Ma io non voglio spingermi molto addentro in questa questione di massima, mi limito oggi alla questione dei commessi gerenti, a mio avviso, molto evidente e punto grave. Come il Senato sa questi impiegati non ricevono il loro stipendio dallo Stato, debbono adattarsi di quel compenso che ad essi corrisponde a suo capriccio il ricevitore.

Non dirò neanche che talvolta questo compenso diventa irrisorio; dirò piuttosto che sebbene non siano stipendiati dal governo e non abbiano diritto a pensione; sono però obbligati a subire un esame che è indetto dal Ministero; sono obbligati a prestare giuramento e debbono depositare una cauzione. Quali funzioni compiono essi? Le più delicate e difficili. Con la loro firma questi impiegati, quasi fossero notari roganti, danno la fede pubblica ad un atto; con il loro personale apprezzamento decidono interessi altissimi; finalmente hanno perfino il diritto di pre-

sentarsi come patrocinatori della pubblica Amministrazione davanti all'autorità giudiziaria.

Parrebbe che in queste mansioni ci fosse la quintessenza di un pubblico funzionario, eppure lo Stato si ostina a non ritenerli tali solo perchè, invece di essere nominati con decreto Reale, sono nominati con decreto dell'Intendente di finanze e questo decreto non è registrato dalla Corte dei conti, quasi che la formalità della registrazione possa attribuire, imprimere, alle mansioni compiute dal funzionario quelle qualità che in fatto non avessero o viceversa. Senza dire che vi sono impiegati pur non nominati per decreto Reale, come ad esempio gli alunni di cancelleria giudiziaria, nominati con semplice decreto del primo presidente della Corte d'appello, i quali però, dalla data della nomina, vedono decorrere il loro diritto a pensione.

Ma non basta, i commessi-gerenti dei quali sto parlando, in forza d'un decreto del 27 dicembre 1896, avrebbero diritto di venir nominati dopo tre anni di servizio o giù di lì. Infatti, in forza di successivi decreti Reali, si era sempre aumentato il numero dei promovibili obbligatoriamente nella categoria di questi impiegati. Dapprima il Governo aveva l'obbligo di scegliere soltanto un quinto dei promossi fra i commessi-gerenti; poi il quinto divenne un quarto e finalmente col decreto accennato di sopra il quarto fu ridotto a un terzo. In tal modo questi commessi-gerenti avevano dinanzi a loro la prospettiva di venir nominati, come dissi, dopo circa un triennio di servizio. Ora, qual'è invece la realtà delle cose?

La realtà è che di questi gerenti-commessi ve ne sono taluni che prestano servizio da ben 15 anni e che la media di attesa è di 11 anni. Per cui questi, che pur sono funzionari dello Stato, sui quali esso deve fare affidamento speciale poichè pel loro tramite riscuote a centinaia i milioni, questi impiegati, dico, debbono necessariamente veder scomputato dal tempo utile per la pensione 11 anni e talvolta anche più.

Ora non pare all'egregio ministro che sia venuto proprio il giorno di prendere un provvedimento; che sia venuto il momento di pagare questo che a me sembra un debito di giustizia?

E noti bene, giova ripeterlo, è un debito riconosciuto dallo stesso Governo, il quale in quest'aula e alla Camera ha pur preso impegno

di regolare equamente questa anomalia e di regolarla entro un termine breve; anzi fu detto allora che il progetto di legge occorrente a tal uopo era già pronto e che sarebbe stato presentato molto presto.

Non pare adunque all'egregio ministro che ormai sia giunto il tempo dell'azione e non delle parole?

A me parrebbe di sì.

Qual'è l'effetto che si ottiene col non rendere una buona volta ragione a così legittime aspettative?

Io non voglio usare a sostegno della mia tesi un argomento delicato, perchè capisco anch'io che il ministro avrebbe molte eccezioni da opporre.

L'argomento sarebbe questo: che mentre noi abbiamo tutte le imposte in aumento, proprio quelle che si sono arretrate sono quelle riscosse col sistema degli aggi.

Il ministro mi osserverà che ben altre cause producono questo effetto, ed è vero. In parte io stesso lo riconosco, ma l'egregio ministro non potrà escludermi che il malcontento che da lungo tempo serpeggia in questa classe rispettabile di pubblici funzionari non possa aver anche influito a produrre il triste effetto da me accennato.

Prevedo anche un'altra risposta del ministro. Egli mi dirà: Ma come! voi venite onorevole senatore a parlarvi di un aumento di impiegati proprio in questo momento, e di che aumento! categorie intere; coll'aggravante che costoro vedrebbero maturarsi, agli effetti della pensione, tutto ad un tratto, un lungo periodo di anni sul quale non avevano mai fatto calcolo.

Il senatore Lucchini sa pure come l'incremento continuo del debito vitalizio turbi i sonni dei governanti italiani!

Se il ministro mi affacciasse queste difficoltà io risponderei: prima di tutto questi commessi gerenti, se la memoria non m'inganna, sono tutt'al più un centinaio o giù di là e quindi la questione ha un'importanza molto relativa, e poi aggiungerei che le considerazioni di finanza, anche se hanno un certo peso, non sono invocabili di fronte ad una questione, permettete che io lo dica di lealtà e di giustizia.

L'attuale stato di cose è una permanente contraddizione, perchè noi vediamo nella pub-

blica amministrazione degl'impiegati i quali compiendo funzioni assai meno importanti e delicate dei commessi gerenti, hanno stipendio dallo Stato e diritto a pensione, mentre coloro che fanno il più non hanno nè l'uno nè l'altro.

Aggiungerò poi infine che il malumore dei negletti deve aumentarsi d'assai quando vedesi il Governo presentare nuove leggi di aumento allo stipendio di altre categorie d'impiegati.

Crede ella, per esempio, onorevole ministro, che i commessi gerenti possano vedere di buon occhio la legge ora presentata, colla quale si ristabilisce l'indennità di residenza per gl'impiegati romani coll'esclusione di tutti gli altri? Naturalmente i commessi gerenti diranno che prima di pensare a questi atti di quasi liberalità verso alcuni (non voglio addentrarmi ora nel merito di questa legge, ne parleremo quando verrà qui in discussione), il Governo avrebbe dovuto pagare il debito che da lunga data esso tiene verso i commessi gerenti.

Potrei addurre altri argomenti in sostegno delle giuste aspettative di questi impiegati, ma non lo voglio fare perchè sarebbe abusare della pazienza del Senato, desideroso, forse, di votare il bilancio, d'altronde la questione è molto vecchia e il ministro delle finanze la conosce perfettamente, non fosse altro perchè ha dovuto rispondere or sono pochi giorni ad analoga domanda che gli venne fatta alla Camera dei deputati.

Concludo pregando il ministro di dirmi, non solo con la solita benevolenza e gentilezza, ma anche con qualche cosa di più consistente, se egli intende di provvedere in modo efficace alla sorte di questi commessi gerenti fin qui dimenticati, e se non crede che sia venuto il momento di dare esecuzione alle ripetute promesse che il Governo ha fatto ad essi in Parlamento.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io mi associo di gran cuore a tutto ciò che ha detto l'onor. Lucchini.

Rammento d'aver parlato nello stesso senso quando era ministro l'onor. Wollemborg il quale mi disse che avrebbe studiato, che anzi era allo studio un progetto di legge per definire questa questione dei commessi gerenti, i quali sono proprio i più disgraziati di quanti servono lo Stato.

L'onorevole ministro attuale alla Camera eletta disse recentemente che era allo studio un progetto di legge; l'onorevole sottosegretario del Tesoro, mi pare, o delle finanze, disse pure, rispondendo ad una interpellanza di alcuni deputati, che il progetto era pronto; ma intanto questi poveri commessi gerenti rimangono da anni e anni nell'incertezza per il loro avvenire, senza una via di uscita.

Oramai tutti gli straordinari delle Amministrazioni dello Stato sono passati in pianta, e i commessi-gerenti che entrarono dopo un esame e con l'affidamento che un terzo od un quarto dei posti vacanti di ricevitori del registro sarebbero a loro devoluti, hanno tutto il tempo di diventare vecchi, senza mai poter entrare in pianta.

Sarebbe meglio abolire questa categoria di funzionari se non si vuole provvedere alla loro sorte; ma sarebbe più umano, più giusto, apprezzare meglio i servizi di questi modesti funzionari dell'Amministrazione demaniale, che è l'Amministrazione più nobile del Ministero delle finanze, e che anch'essa ha diritto di essere trattata un po' meglio di quanto finora si sia fatto. Mi affido perciò al buon cuore dell'onorevole ministro.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro delle finanze*. L'onorevole senatore Lucchini Giovanni ha trattato due questioni, l'una riguardante i ricevitori demaniali, l'altra i commessi gerenti, e di questa seconda si è occupato anche l'onorevole senatore Astengo, associandosi alle raccomandazioni del senatore Lucchini.

Risponderò molto brevemente sull'una e sull'altra.

Riguardo ai ricevitori demaniali, l'onorevole senatore Lucchini ha osservato che per effetto della legge 23 gennaio 1902 può avvenire che i ricevitori delle grandi città abbiano un aumento di retribuzione, mentre invece quelli dei piccoli comuni abbiano qualche diminuzione. Teoricamente l'osservazione è giusta, ma in pratica è trascorso così breve tempo dall'applicazione di quella legge, che non si può oggi pronunciare un giudizio esatto. Soltanto prego il senatore Lucchini di considerare che la re-

tribuzione dei ricevitori delle grandi città non può aumentare di molto, poichè la misura dell'aggio procede in ragione decrescente, e quando la riscossione supera una data somma, la proporzionale dell'aggio diminuisce. D'altra parte, un aumento di lavoro deriverà al ricevitore dalla nuova legge, sia per la progressività delle tasse di successione, sia per la necessità di tener distinte le liquidazioni delle tasse stesse, in quanto riflettono i beni immobiliari a cui sono applicabili i pagamenti a rate, sia per tutto il complesso delle nuove disposizioni; e se all'aumento di lavoro corrispondesse qualche aumento di retribuzione, non si potrebbe trovare in ciò un ingiusto squilibrio.

Ad ogni modo bisognerà tener conto, a suo tempo, degli effetti della nuova legge e delle considerazioni saggiamente fatte dal senatore Lucchini, anche rispetto alle ricevitorie di poca importanza e forse troppo numerose; e se sarà il caso di prendere dei provvedimenti, l'Amministrazione non mancherà di farlo.

Il senatore Lucchini ha accennato anche alla questione della convenienza di sostituire agli aggi la retribuzione a stipendio fisso; ma come egli ha dichiarato di non voler approfondire l'argomento, anch'io mi dispenserò dal farlo; tanto più che posso riferirmi alle considerazioni d'indole generale della diligentissima relazione della Commissione di finanze, a proposito delle riforme sul modo di riscossione delle imposte e della retribuzione di coloro che se ne occupano.

A pagina 4 della lodata relazione, l'onorevole senatore Marazio, dopo aver fatto delle osservazioni sulle difficoltà che può offrire la questione del cambiare il metodo di riscossione conchiude così: « Ciò posto, è prudente procedere con molta cautela e contentarci anche di ordinamenti più o meno imperfetti, anzichè mettere sossopra ogni cosa per amore di novità, e in cerca della perfezione ».

Questi savi consigli, credo meritino di essere seguiti; ed io colgo qui volentieri l'occasione per dichiarare che è mio proposito di seguire anche tutte le altre raccomandazioni contenute nella pregiata relazione della Commissione di finanze.

Passo alla questione dei commessi gerenti. Qui io devo fare una dichiarazione molto espli-

cita. Trovo ben meritevoli di considerazione le osservazioni fatte dal senatore Lucchini e ripetute dal senatore Astengo; e posso prendere impegno di tenerle nel massimo conto nel deliberare se qualche cosa convenga di fare ancora a favore dei commessi gerenti.

Ma, anche in questa parte, non posso prendere nessun impegno riguardo ad aumentare il numero degli impiegati dello Stato.

Mi permetta l'onorevole senatore Lucchini: egli considera i commessi-gerenti come impiegati dello Stato; invece io li considero come impiegati privati alla dipendenza dei ricevitori e da essi retribuiti. È bensì vero che la pubblica amministrazione richiede delle garanzie per la scelta, per la moralità e l'attitudine di questi commessi; ma non può considerarli come impiegati propri, come non hanno uno stipendio ed una pensione a carico dello Stato.

Convengo però coi senatori Astengo e Lucchini che questi commessi-gerenti rendano un servizio negli uffici dello Stato, e molti di essi rendono ottimi servizi, e meritano anche questi servizi di essere considerati.

Ciò è tanto vero che, come lo stesso senatore Lucchini Giovanni ha osservato, si sono andati via via introducendo disposizioni a loro favore.

Un tempo, i commessi-gerenti avevano un quinto soltanto dei posti di ricevitore ai quali potevano aspirare.

Da un quinto si passò ad un quarto, poi ad un terzo, e non è detto che l'ultima parola sia pronunciata e che un altro passo non si possa fare su questa via.

Ma non potrei ammettere che si abbia ad andare per una via affatto diversa, come sarebbe quella di riconoscere in questi commessi la qualifica di impiegato dello Stato.

Mi si permetta di dire che, se c'è qualche cosa da fare, sia piuttosto nel senso di diminuire il numero degli impiegati dello Stato e di retribuirli meglio, anziché aumentarli. (*Benissimo*).

E se riconosciamo come pubblici impiegati i commessi-gerenti, perchè non riconosciamo quelli di altri uffici, per esempio degli uffici ipotecari?

Vede bene il senatore Lucchini quanti sdrucchioli ci sarebbero su codesta via, e come la

massima prudenza sia da approvare e non da censurare.

Un'ultima parola per dissipare un dubbio che è stato accennato dall'onorevole senatore Lucchini.

Egli ha avvertito che, fra tutte le imposte, quella della tassa sugli affari è l'unica che scgni nelle nostre statistiche una diminuzione, ed ha accennato al dubbio che ciò possa dipendere, oltrechè da altre cause, dal malcontento dei commessi gerenti.

Or io mi sento in dovere di dichiarare che siffatto dubbio, non lo posso condividere, e non credo abbia alcun fondamento: non credo affatto che il malcontento dei commessi gerenti possa produrre questo danno all'erario. Se fosse così, sarebbe un argomento contro la tesi del senatore Lucchini.

I commessi dipendono dai ricevitori ed io ho già riconosciuto che prestano buoni servizi; se male essi corrispondessero alla fiducia in loro riposta dai ricevitori, ben penserebbero questi a provvedere per evitar danno a sè stessi e all'erario. Essendo i ricevitori retribuiti ad aggio, hanno anche la spinta dell'interesse per vigilare a che le tasse sieno applicate giustamente ed in misura non inferiore a quanto è dovuto.

I proventi delle tasse sugli affari diminuiscono per molte cause: diminuiscono per le condizioni eccezionali della proprietà fondiaria, specialmente la rustica: sono diventati rari i contratti di acquisti e vendite di immobili, e questa è una delle principali cause della diminuzione delle tasse sugli affari.

Poi abbiamo anche i metodi con cui gli affari si fanno che sono variati da quelli che si usava in passato, si ricorreva un tempo molto più frequentemente al notaro di quello che non si faccia oggi.

Oggi si provvede a molti affari con altri metodi più spicci, con le cambiali ed altro. Una altra causa di minor gettito dell'imposta, è, pur troppo, da trovarsi negli artifici dei contribuenti e di coloro che assistono i contribuenti, per diminuire quello che all'erario è dovuto; è questa la più deplorabile delle cause, per le quali il provento delle tasse sugli affari va diminuendo.

Finalmente, vi è un'altra causa da mettere in conto fra le principali, ed è che troppo fre-

quentemente Governo e Parlamento introducono privilegi, facendo esenzioni o riduzioni fiscali. Credo che specialmente a questa ultima circostanza sia da attribuire la diminuzione dei proventi sugli affari. (*Approvazioni*).

Conchiudo ripetendo che terrò nel maggior conto le osservazioni esposte dagli onorevoli senatori Lucchini ed Astengo nell'interesse dei ricevitori demaniali e dei commessi gerenti, che pur meritano di essere considerati con riguardo da chi regge l'amministrazione delle finanze. (*Benissimo*).

LUCCHINI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI GIOVANNI. Evidentemente io non posso dichiararmi soddisfatto delle risposte datemi dal signor ministro.

È accaduto quello che io temeva ed a cui avevo alluso nella speranza di allontanare il pericolo. Il ministro, cioè, mi ha fatto balenare qualche speranza, ma l'ha circondata di frasi così guardinghe e nebulose, e che io la chiamo speranza per usare una frase gradita al ministro, ma in realtà dovrei chiamarla « la speranza di una speranza ».

Quanto ai ricevitori del registro ed alla grossa questione se sia da sostituirsi lo stipendio fisso all'aggio, io non veglio replicare parole. È un argomento troppo complesso che vuol essere discusso in altro momento e in altra sede.

Quanto, invece ai commessi gerenti che cosa ha risposto il ministro?

Mentre io sostengo che sono impiegati dello Stato, egli non vuole riconoscere tal carattere in tali funzionari; io affermo, egli nega. Però la mia affermativa è basata sopra considerazioni di fatto, mentre la negativa del ministro poggia, mi si perdoni la frase, sopra un sofisma.

In effetto l'onorevole ministro non ha potuto negare che essi prestano giuramento, danno esami, prestano cauzioni, attribuiscono con la loro firma la fede pubblica ad un atto. Non ha potuto negare che essi rappresentano dinanzi ai magistrati l'Amministrazione dello Stato e discutono cause; soltanto egli nega che costoro siano funzionari dello Stato, perchè la loro nomina non proviene da decreto Reale, ma da un decreto dell'Intendenza di finanza.

Questa è una legge che vi fate voi, o meglio ancora, è una petizione di principio. Non si può

subordinare l'essenza delle cose ad un semplice formalismo.

Non è così che deve procedere la giustizia, onorevole ministro delle finanze. No. Quando voi ammettete che costoro compiono funzioni pubbliche pari, anzi superiori, a quelle che compiono altri da voi riconosciuti impiegati dello Stato (ve ne sono fra questi tantissimi i quali non fanno che copiare), voi dovete, onorevole ministro, ammettere che la giustizia e l'egualianza restano profondamente offese. M'ingannerò, onorevole ministro, e lei sa quanta deferenza le professi, ma a me pare che in questa occasione la logica e il buon diritto sono più vicini al mio scanno di senatore che al suo di ministro.

E nemmeno posso ammettere l'altro suo ragionamento.

Ella mi disse: Questi funzionari hanno già ottenuto dei vantaggi perchè prima avevano diritto alla promozione soltanto in proporzione di un quinto fra tutti coloro che potevano aspirarvi, poi venne un decreto il quale ammetteva che dovessero essere promossi nelle proporzioni di un quarto, e finalmente nel 1896 ne venne un altro che stabiliva la proporzione di un terzo.

Va bene, ma anche qui, intendiamoci, le parole sono parole ed i fatti sono fatti.

Sapete onorevoli senatori cosa è avvenuto? È avvenuto che o per soverchie ammissioni di volontari o per altre ragioni a me non note, il terzo d'oggi è molto meno del quarto d'allora, tanto è vero che, mentre facendo il calcolo allora essi credevano di avere diritto alla nomina dopo un triennio, oggi la media del tempo a venir promossi si aggira all'incirca sugli 11 anni.

Vi sono anzi, e l'ho già detto, molti commessi gerenti i quali prestano perfino servizio da 15 anni senza ricevere dallo Stato stipendio e senza che decorra per loro il tempo utile per ottenere la pensione. Eppure l'onorevole ministro conosce meglio di me come procede l'amministrazione rispetto alle tasse affari.

Se non ci fossero i commessi gerenti, mi dica lei, onor. ministro, come andrebbe innanzi questa parte della pubblica finanza.

Sono eccezioni i ricevitori che si occupino essi stessi del loro ufficio.

Per lo più essi stanno a guardare ed è sempre il commesso gerente, che si occupa degli affari. Il commesso gerente che è giovane, attivo, educato più modernamente, che ha le conoscenze multiformi, indispensabili per adempiere bene il dovere d'ufficio. Deve intendersene un po' di tutto; apprezzare un fondo, classificare un contratto, conoscere una valanga di leggi, di regolamenti e di circolari; avere intimità col Codice civile e colla procedura e discutere persino davanti al magistrato.

Dunque ella, onorevole ministro, non deve negarmi che l'Amministrazione delle tasse sugli affari riposa quasi esclusivamente sopra questa classe di impiegati.

Che cosa domandavo io a lei? Questo solo. Che ella mi promettesse almeno di riconoscere come tempo utile all'acquisto della pensione il tempo in cui essi hanno servito lo Stato in qualità di commessi-gerenti, seguendo in ciò l'esempio datole da un ministro di grazia e giustizia il quale ha fatto così rispetto agli alunni giudiziari. Sono identiche le condizioni

degli uni e degli altri, perchè se i commessi gerenti ripetono la loro nomina da un decreto dell'intendente, gli alunni giudiziari la ripetono da un decreto del presidente d'appello; nè i primi nè i secondi sono nominati per decreto Reale.

Ella egregio ministro, non mi ha voluto dare neanche questa consolazione e vi rinuncio, ma mi lasci almeno la speranza che quando io tornerò alla carica (e vi tornerò perchè lo confesso che avendo in mano una causa tanto giusta mi sentirei quasi quasi umiliato ove dovessi rinunciare alla lotta dinanzi a questa prima sconfitta) mi lasci almeno la speranza, dico, che sarò più fortunato una seconda volta.

PRESIDENTE. Se non si fanno proposte, pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 35 « Personale di ruolo (spese fisse) » nella somma di L. 1,613,945 60.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

36	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Idem)	53,068 »
37	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Idem)	114,497 »
38	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine)	5,780,000 »
39	Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 - (Spesa obbligatoria)	835,000 »
40	Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio	53,200 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,449,710 60

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1902

	<i>Riporto</i>	8,449,710 60
41	Indennità agli ispettori (Spese fisse)	250,000 »
42	Indennità ai volontari dell'amministrazione demaniale	30,000
43	Compensi per la compilazione delle statistiche periodiche delle tasse sugli affari, del debito ipotecario, del Demanio e dell'Asse Ecclesiastico, per la formazione del massimario generale, per studi di legislazione comparata e per traduzioni all'uopo occorrenti; compensi per lavori straordinari, tanto per gl'impiegati dell'amministrazione centrale, quanto per quelli in provincia, gratificazioni a guardie di finanza e ad agenti della forza pubblica	11,000 »
44	Spese di ufficio variabili e materiale	12,000 »
45	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	582,000 »
46	Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative	39,500 »
47	Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria)	80,000 »
47 <i>bis</i>	Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 (Idem)	5,000 »
48	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	3,680,000 »
49	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3143 (Idem)	800,000 »
50	Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria e d'ordine)	4,350,000 »
51	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali.	996,000 »
52	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spesa obbligatoria)	220,000 »
53	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,167,884 36
54	Spese di materiale e indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi	48,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	22,721,094 96

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1902

	<i>Riporto</i>	22,721,09 196
55	Gratificazioni e compensi al personale di ruolo e straordinario pel servizio relativo alla tassa sui velocipedi	7,000 »
56	Fitto di locali (Spese fisse)	306,130 »
		23,034,224 96
	Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).	
57	Personale di ruolo (Spese fisse)	76,540 »
58	Spese d'ufficio e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori - Sussidi al personale di ruolo e mercedi a quello avventizio	55,000 »
59	Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)	10,500 »
60	Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Spesa obbligatoria)	330,000 »
61	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse)	24,600 »
62	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria e d'ordine)	264,000 »
63	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	9,000 »
64	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine)	12,000 »
		781,640 »
	Asse ecclesiastico.	
65	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	19,000 »
66	Compensi per lavori straordinari tanto per gli impiegati dell'amministrazione centrale quanto per quelli in provincia	5,000 »
67	Spese di amministrazione	54,000 »
68	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	186,000 »
69	Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	200,000 »
70	Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria e d'ordine)	450,000 »
71	Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	110,000 »
		1,024,000 »

	Cassa Nazionale di previdenza per gli operai.	
72	Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	33,250 »
	<i>Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto.</i>	
73	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	3,725,131 42
74	Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	240,000 »
75	Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate agli ispettori compartimentali ed alle agenzie delle imposte dirette e compenso per eventuali maggiori spese di ufficio (Spese fisse)	133,400 »
76	Mercede agli amanuensi e retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	485,000 »
77	Rimunerazioni per lavori straordinari pel servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale centrale e provinciale alla dipendenza della Direzione generale	7,500 »
78	Acquisto, riparazione e trasporto di mobili, registri e libri in servizio dell'amministrazione delle imposte dirette, ed altre minute spese occorrenti per il servizio dell'amministrazione stessa	55,000 »
79	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle vulture catastali - Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato con R. D. 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 62 del regolamento relativo (Spesa obbligatoria e d'ordine)	60,000 »
80	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	187,000 »
81	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette	20,000 »
82	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236 (Spesa obbligatoria)	45,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,958,034 42

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1902

	<i>Riparto</i>	4,958,034 42
83	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	60,000 »
84	Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette (Idem)	519,800 »
85	Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine)	200,000 »
86	Restituzioni e rimborsi (Idem)	11,000,000 »
87	Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (Spese fisse) .	204,000 »
	<i>Amministrazione delle Gabelle.</i>	16,941,834 42
	Spese generali.	
88	Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza	15,431,985 23
89	Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza	1,420,000 »
90	Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza .	420,000 »
91	Sussidi e gratificazioni alla guardia di finanza, agli impiegati, agenti ed operai dell'amministrazione delle gabelle e sussidi ai loro superstiti ed al personale che ha già appartenuto all'Amministrazione medesima	37,000 »
92	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza	30,000 »
93	Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza	928,500 »
94	Lavori di piccola manutenzione, di sistemazione e di ampliamento dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza	50,000 »
95	Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria	600,000 »
96	Laboratori chimici delle gabelle - Personale di ruolo (Spese fisse) .	78,397 48
97	Spese di materiale - Assegni ed indennità al personale - Acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese per i laboratori chimici delle gabelle	43,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	19,038,882 71

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1902

	<i>Riporto</i>	19,038,882 71
98	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria; compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	30,000 »
99	Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem)	40,000 »
100	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (Idem)	110,000 »
101	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	570,000 »
		19,783,882 71
	Tasse di fabbricazione.	
102	Personale di ruolo (Spese fisse)	547,750 »
103	Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni (Spesa obbligatoria)	470,000 »
104	Compensi per lavori straordinari tanto per gli impiegati dell'amministrazione centrale quanto per quelli in provincia	10,000 »
105	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (Spesa d'ordine)	90,000 »
106	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)	1,570,000 »
107	Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine)	30,000 »
108	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, assegni e mercedi al personale straordinario incaricato della vigilanza sulle officine di gas-luce e di energia elettrica e dell'applicazione e riparazione di congegni meccanici; spese per misure di previdenza a favore del personale medesimo ed altre diverse relative alle tasse di fabbricazione	218,000 »
109	Fitto di locali (Spese fisse)	1,000 »
		2,936,750 »

Dogane.		
110	Personale di ruolo (Spese fisse)	3,340,156 58
111	Spese d'ufficio ed indennità (Idem)	95,600 »
112	Compenso agli agenti doganali per servizi disagiati e di notturna e per trasferte, ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate	147,000 »
113	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane istituito col regio decreto 28 luglio 1883, n. 1555 (serie 3ª), e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'amministrazione - Compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione eseguita in via straordinaria dagli impiegati degli uffici finanziari di provincia e da quelli dell'amministrazione centrale	15,000 »
114	Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane	181,000 »
115	Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	23,000 »
116	Spese pel collegio dei periti; pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degl'impiegati doganali e per la Commissione del regime economico doganale	49,000 »
117	Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione e compensi per lavori straordinari eseguiti dagli impiegati tanto dell'amministrazione centrale che provinciale	11,000 »
118	Acquisto di libri e abbonamento a pubblicazioni periodiche e a giornali italiani e forestieri e spese per la loro conservazione	8,000 »
119	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria).	1,450,000 »
120	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897, e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (Spesa d'ordine)	550,000 »
121	Fitto di locali (Spese fisse)	105,000 »
		5,974,756 58

<i>Dazio di consumo.</i>		
122	Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, e spese per la vigilanza sulla riscossione del dazio consumo affidato ai comuni, esclusi quelli di Roma e Napoli; lavori e pubblicazioni statistiche, indennità di viaggio e di soggiorno e competenze delle Commissioni (Leggi 8 agosto 1895, n. 481, 14 luglio 1898, n. 302 e 23 gennaio 1902, n. 25)	30,000 »
123	Compensi per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del dazio consumo, compresi i comuni di Roma e di Napoli	10,000 «
123 <i>bis</i>	Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 (Spesa obbligatoria)	7,000,000 »
123 <i>ter</i>	Sussidio annuo ai Comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti - Articolo 15 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25	500,000 »
123 <i>quater</i>	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)	1,014,379 »
<i>Amministrazione delle Privative.</i>		8,554,379 »
<i>Spese generali.</i>		
124	Personale di ruolo degli ispettori centrali delle privative (Spese fisse).	30,010 »
125	Sussidi e gratificazioni agli impiegati, agenti ed operai, ex-impiegati, ex-agenti ed ex-operai dell'amministrazione delle privative e sussidi ai loro superstiti	30,000 »
126	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando	25,000 »
127	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	12,000 »
128	Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem)	50,000 »
		147,010 »
<i>Servizio del Lotto.</i>		
129	Personale di ruolo (Spese fisse)	594,452 66
130	Spese d'ufficio (Idem)	17,400 »
<i>Da riportarsi</i>		611,852 66

	<i>Riporto</i>	611,852 66
131	Spese per le estrazioni, illuminazione, vestiario agli inservienti, concorso obbligatorio per costituzione di doti ad alunne d'Istituti di beneficenza di Napoli; spese e indennità relative al funzionamento degli archivi ordinari e succursali e dei magazzini del lotto	62,960 »
132	Compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda del lotto	13,000 »
133	Spese di materiale, macchine, trasporti ed altre	14,600 »
134	Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto (Spesa obbligatoria)	30,500 »
135	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine)	5,335,000 »
136	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	32,500,000 »
137	Fitto di locali (Spese fisse)	18,960 »
		38,586,872 66
	Tabacchi.	
138	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse)	432,330 90
139	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Idem)	971,884 05
140	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi	95,000 »
141	Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione (Spesa obbligatoria)	9,250,000 »
142	Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie (Idem)	340,000 »
143	Compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, ad agenti subalterni, ad operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori subalterni e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi	30,000 »
144	Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi	22,000 »
145	Spese inerenti alle coltivazioni e ai campi sperimentali non che al servizio didattico e sperimentale del regio Istituto di Scafati, per	
	<i>Da riportarsi</i>	11,141,244 95

	<i>Riporto</i>	11,141,244 95
	mercede ad operai, compensi ai proprietari dei campi sperimentali, premi e sovvenzioni ai coloni dei campi suddetti, affitto di terreni e di locali e costruzioni di capannoni per la cura dei tabacchi; acquisto e trasporto di macchine, mobili, utensili ed attrezzi, concimi e semi; indennità di missione, spese di libri, pubblicazioni, carte topografiche ed altre diverse e minute	70,000 »
146	Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi (Spesa obbligatoria)	25,000,000 »
147	Spese dell'agenzia governativa e delle sue succursali negli Stati Uniti d'America del Nord per l'acquisto dei tabacchi	40,000 »
148	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi (Spesa obbligatoria)	1,150,000 »
149	Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni (Idem)	2,000,000 »
150	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi	185,000 »
151	Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di mantenimento degli incunaboli ed asili infantili ed altre per le coltivazioni, nei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale	100,000 »
152	Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse)	80,000 »
	<i>Sali.</i>	39,766,244 95
153	Stipendi agli impiegati delle saline (Spese fisse).	99,665 »
154	Paghe agli operai delle saline, mercedi agli operai valetudinari, indennità per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione (Spesa obbligh.)	850,000 »
155	Indennità ai rivenditori dei sali (Spesa d'ordine)	1,285,000 »
156	Spese d'ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestare servizio in località malsane	16,100 »
157	Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato (Spesa obbligatoria)	284,000 »
158	Compra dei sali (Idem)	320,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,854,765 »

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1902

	<i>Riporto</i>	2,854,765 »
159	Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito (Spesa obbligatoria)	2,295,000 »
160	Spese diverse pel servizio delle saline comprese quelle per le indennità di trasferta	47,000 »
161	Compensi al personale dell'amministrazione centrale e provinciale e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda dei sali	10,000 »
162	Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo (Spesa obbligatoria)	95,000 »
163	Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Idem)	15,000 »
164	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (Spesa d'ordine)	200,000 »
	Tabacchi e sali (Spese promiscue).	5,516,765 »
165	Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	249,321 70
166	Indennità ai magazzinieri di deposito dei sali e tabacchi per spese di scritturazione (Idem)	20,000 »
167	Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine)	800,000 »
168	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per pesatura, facchinaggio, spese d'ufficio (Spese fisse)	78,500 »
169	Compensi agli impiegati ed agli agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazzinoiere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni agli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del servizio di deposito e vendita dei sali e tabacchi	8,500 »
170	Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi	14,000 »
171	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi (Spesa d'ordine)	3,580,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,750,321 70

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1902

	<i>Riporto</i>	4,750,321 70
172	Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di conduttura d'acqua	20,000 »
173	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	3,000 »
174	Fitto di locali (Spese fisse)	150,000 »
		4,923,321 70
	Chinino.	
175	Spese per la compra dei sali di chinino fabbricati e preparati a norma della legge 29 dicembre 1900, n. 505, art. 4, lettera A (Spesa obbligatoria)	776,800 »
177	Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei prodotti vendibili (Idem)	12,000 »
178	Aggio di rivendita del chinino ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine)	187,200 »
179	Somma corrispondente al prezzo della materia prima, art. 4, lett. D, della legge 29 dicembre 1900, n. 505 (Spesa obbligatoria)	306,000 »
		1,282,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali di amministrazione.		
<i>Servizi diversi.</i>		
180	Stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	150,552 40
181	Assegni di disponibilità (Idem)	8,000 »
182	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Idem)	24,690 »
	<i>Da riportarsi</i>	183,242 40

	<i>Riporto</i>	183,242 40
183	Indennità ai volontari delle amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle private, giusta l'articolo 63 del regolamento approvato col regio decreto 29 agosto 1897, n. 512	185,140 »
		368,382 40
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.</i>	
	Servizi diversi del Demanio e delle tasse sugli affari.	
184	Acquisti eventuali di stabili	30,000 »
185	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236 (Spesa obbligatoria)	30,000 »
186	Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli	28,800 »
		88,800 »
	Asse ecclesiastico.	
187	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico	8,000 »
188	Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	60,000 »
189	Assegni agli investiti di benefizi di regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	40,000 »
190	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	180,000 »
		288,000 »
	Beni delle confraternite romane.	
191	Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	5,000 »
192	Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	8,000 »
193	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Idem)	7,000 »
		20,000 »

<i>Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto.</i>		
194	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine) . . .	5,000 »
195	Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (Spesa obbligatoria)	3,000 »
196	Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato (Spesa d'ordine) . . .	500 »
197	Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo Catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23 (Spesa obbligatoria)	2,981,000 »
198	Spese diverse occorrenti per il riappalto delle esattorie per il quinquennio 1903-907 (Spesa d'ordine)	30,000 »
		3,019,500 »
<i>Amministrazione delle gabelle.</i>		
199	Costruzione di un edificio ad uso di dogana a Lanzo d'Intelvi (Como)	9,000 »
200	Ampliamento della caserma di finanza in Porto Fossone (Rovigo) . .	7,000 »
201	Acquisto di un fabbricato ad uso di caserma della brigata della guardia « Fornaci » in Sinigaglia (Ancona)	3,000 »
202	Ampliamento del fabbricato demaniale dell' Ufficio di Porto in Oneglia, per uso della dogana (Porto Maurizio)	5,000 »
203	Costruzione di uno stradello di accesso alla caserma demaniale della guardia di finanza in Torre Guaceto (Lecce)	6,000 »
204	Ampliamento dei locali ad uso della caserma della guardia di finanza in Macchiatonda (Siracusa)	2,000 »
205	Ampliamento del fabbricato demaniale ad uso di caserma della guardia di finanza in Iselle (Novara)	3,000 »
206	Ampliamento del casotto per la vigilanza doganale al confine di Ortesei (Sondrio)	4,000 »
207	Costruzione di una caserma al confine per la brigata di finanza di Briennio (Como)	30,000 »
208	Ampliamento del casotto per la vigilanza doganale al confine nella località Campione (Sondrio)	4,000 »
<i>Da riportarsi</i>		73,000 »

	<i>Riporto</i>	73,000 »
209	Costruzione di una sala per le visite ai bagagli dei viaggiatori alla fonte Nettuno nel Porto di Messina	20,000 »
210	Costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Cremenaga (Como)	30,000 »
211	Costruzione di una caserma per la guardia di finanza a Bordighera (Porto Maurizio)	7,000 »
212	Ampliamento della caserma della guardia di finanza in Brucoli (Siracusa)	4,000 »
213	Lavori complementari per la costruzione in corso del casotto per la vigilanza doganale al confine di Bodengo (Sondrio)	8,000 »
214	Costruzione di un edificio ad uso della dogana di Poianis (Udine)	6,000 »
215	Costruzione di un edificio ad uso della nuova sezione doganale alla Chiapella nel porto di Genova	20,000 »
216	Lavori complementari per la costruzione in corso del casotto per la vigilanza doganale al confine di Gianone (Sondrio)	5,000 »
217	Costruzione di un edificio ad uso della dogana di Porto Nogaro (Udine)	11,000 »
218	Lavori di ampliamento della caserma della guardia di finanza in Sant'Andrea di Meledugno (Lecce)	2,500 »
219	Costruzione di un edificio ad uso di caserma della guardia di finanza in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria)	18,000 »
		207,500 »
	<i>Amministrazione delle private.</i>	
220	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	180,000 »
221	Prorata al Municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Quarta annualità)	12,000 »
222	Provvista di tabacchi greggi esteri per reintegrazione di scorte - Legge 23 marzo 1899, n. 145 (Quarta ed ultima quota)	1,500,000 »
		1,692,000 »

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

223	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	70,000 »
224	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Idem)	46,200 »
225	Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali	2,126,000 »
		2,242,200 »

Partite che si compensano nell'Entrata.

226	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)	27,500 »
227	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Idem)	680,000 »
228	Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Idem)	<i>per memoria</i>
		707,500 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

229	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,874,756 66
230	Versamenti in conto corrente alla Cassa dei depositi e prestiti per la costituzione del fondo di compensazione prescritto all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, sulla vendita del chinino	306,000 »
		2,180,756 66

DAZIO DI CONSUMO.		
Comune di Napoli.		
231	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298	11,500,000 »
232	Personale per la riscossione del dazio	1,114,620 24
233	Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo	4,800 »
234	Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre	47,320 »
235	Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	31,000 »
236	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, ed altre	72,000 »
237	Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale	10,000 »
238	Restituzione di diritti indebitamente esatti	9,000 »
239	Fitto di locali per gli uffici e le caserme	30,000 »
		12,818,740 24
Comune di Roma.		
240	Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3 ^a)	14,000,000 »
241	Personale per la riscossione del dazio	1,011,458 28
242	Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio	1,500 »
243	Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre	60,000 »
244	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	25,400 »
245	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre	44,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	15,142,358 28

	<i>Riporto</i>	15,142,358 28
246	Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale	7,000 »
247	Restituzione di diritti indebitamente esatti	40,000 »
248	Fitto di locali per gli uffici e le caserme	40,000 »
		<hr/> 15,229,358 28
	Totale delle partite di giro	<hr/> 30,228,855 18 <hr/>
RIASSUNTO PER TITOLI		
—		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali di amministrazione.		
Ministero		2,504,287 51
Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour		4,739,242 16
Servizi diversi		2,455,400 »
Debito vitalizio		12,338,000 »
		<hr/> 22,036,929 70
Spese per servizi speciali.		
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici		7,745,598 »
Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari:		
<i>Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari</i>		23,034,224 96
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>		781,640 »
<i>Asse ecclesiastico</i>		1,024,000 »
<i>Cassa nazionale di previdenza per gli operai</i>		33,250 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 32,618,712 96

	<i>Riporto</i>	32,618,712 96
Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto		16,941,831 42
Amministrazione delle gabelle:		
<i>Spese generali</i>		19,788,882 71
<i>Tasse di fabbricazione</i>		2,936,750 »
<i>Dogane</i>		5,974,756 58
<i>Dazio di consumo</i>		8,554,379 »
Amministrazione delle private:		
<i>Spese generali</i>		147,010 »
<i>Servizio del lotto</i>		38,586,872 66
<i>Tabacchi</i>		39,766,244 95
<i>Sali</i>		5,516,765 »
<i>Tabacchi e Sali (Spese promiscue)</i>		4,923,321 70
<i>Chinino</i>		1,282,000 »
		<hr/> 177,037,529 98
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria		<hr/> 199,074,459 68 <hr/>
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali di amministrazione.		
Servizi diversi		368,382 40
Spese per servizi speciali.		
Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari:		
<i>Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari</i>		88,800 »
<i>Asse ecclesiastico</i>		288,000 »
<i>Beni delle confraternite romane</i>		20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 396,800 »

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1902

	<i>Riporto</i>	396,800 »
Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto		3,019,500 »
Amministrazione delle gabelle		207,500 »
Amministrazione delle privative		1,692,000 »
		<hr/> 5,315,800 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria		<hr/> 5,684,182 40
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Estinzione di debiti		2,242,200 »
Partite che si compensano nell'Entrata		707,500 »
		<hr/> 2,949,700 »
TOTALE della categoria III della parte straordinaria		<hr/> 2,949,700 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria		8,633,882 40
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		<hr/> 207,708,342 08
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		<hr/> 30,228,855 18
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		204,758,642 08
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)		2,949,700 »
	Totale spese reali	<hr/> 207,708,342 08
Categoria IV. — Partite di giro		<hr/> 30,228,855 18
	TOTALE GENERALE	<hr/> 237,937,197 26

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico :
(Vedi sopra).

Nessuno chiedendo di parlare si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Presentazione di un progetto di legge.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 maggio, per « Approvazione del contratto 20 ottobre 1900 riflettente la permuta del fabbricato demaniale detto S. Gervasio in Bologna con le ragioni di proprietà di quel municipio sopra un'area già appartenente ai fratelli Zappoli ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della fatta presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Interpellanza del senatore Vischi al presidente del Consiglio ed al ministro del tesoro sulle gravi condizioni economiche delle Puglie e sulla necessità di provvedere.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Creazione di un nuovo titolo consolidato 3 e mezzo per cento e provvedimenti per i debiti redimibili (N. 23);

Ruoli organici del personale delle dogane e dei laboratori chimici delle gabelle (N. 33);

Approvazione della Convenzione per il pareggiamento dell'Università di Cagliari alle altre indicate nell'articolo 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 (N. 46);

Approvazione della Convenzione per il pareggiamento dell'Università di Sassari alle

altre indicate nell'articolo 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 (N. 46);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 32);

3. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 31);

Stato di previsione della spesa del Ministero del Ministero di grazia o giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 36);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 e trasporto di fondo sulle assegnazioni fissate dall'art. 1, lettera A della legge 25 febbraio 1900, n. 56 (N. 35);

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 5,000,000 per la riparazione di danni recati dalle piene del 1901 alle opere idrauliche di 2^a categoria e per le sistemazioni di dette opere, rese urgenti dalle piene medesime (N. 43);

Autorizzazione della spesa di L. 460,000 per la esecuzione delle opere di sistemazione della darsena di Ravenna (N. 44);

Sul lavoro delle donne e dei fanciulli (N. 9);

Prestito a premi a favore della Cassa italiana di assicurazione per la vecchiaia degli scrittori di giornali e della Cassa dell'Opera pia Protettorato di S. Giuseppe (N. 21).

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziato per la stampa il 14 giugno 1902 (ore 19)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche